SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

591° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	22
3 ^a - Affari esteri	»	28
4 ^a - Difesa	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	38
7 ^a - Istruzione	»	41
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	54
10 ^a - Industria	»	61
11 ^a - Lavoro	»	64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	69
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	92
RAI-TV	»	100
Infanzia	»	103
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	104
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	107
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	108
RAI-TV - Accesso	*	109
		
CONVOCAZIONI	Pag.	119

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

246^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE riepiloga le questioni all'esame della Giunta, concernenti richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, fornendo alcune precisazioni in merito allo stato della discussione.

I senatori FASSONE, CALLEGARO, PELELLA e GRECO chiedono chiarimenti in ordine ai casi la cui definizione è stata rinviata in attesa degli sviluppi processuali o della trasmissione di elementi di documentazione.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 febbraio e proseguito nella seduta del 7 marzo 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che il procedimento penale pendente nei confronti del senatore Centaro concerne l'imputazione elevata a suo carico, per il reato di diffamazione, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, a causa di alcune dichiarazioni da lui diffuse nei confronti degli amministratori del Comune siciliano di Vittoria, in ordine all'incisività dell'azione da loro condotta nei confronti della mafia. Il Presidente comunica che, in data 28 aprile 2000, il senatore Centaro ha inviato copia del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, in data 29 febbraio 2000, che dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti del medesimo senatore.

I senatori GRECO e CALLEGARO sollecitano alcuni chiarimenti sulla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero.

Il PRESIDENTE dà lettura di tale richiesta al fine di fornire le precisazioni sollecitate.

La Giunta infine prende atto all'unamità che non vi è più luogo a deliberare sulla richiesta a suo tempo avanzata dal senatore Centaro ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Uffici del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 marzo 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che l'onorevole Stefani è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, a causa di alcune dichiarazioni da lui rilasciate, in epoca in cui rivestiva la carica di senatore, sul movimento politico Mani Pulite e pubblicate sul quotidiano «La Nazione» il 3 aprile 1996. Tali dichiarazioni concernevano il fondatore del movimento Mani Pulite, Piero Rocchini, a proposito del quale si affermava che era stato processato e condannato dal giudice Occorsio per appartenenza al movimento neofascista Ordine Nuovo, aggiungendosi che Occorsio venne ucciso dopo qualche anno da Pier Luigi Concutelli, aderente al medesimo movimento.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, MISSERVILLE, CALLEGARO, PELELLA, FASSONE, BRUNI e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

528^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, il disegno di legge n. 4566 («Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova») assegnato in sede deliberante. Si è convenuto altresì di integrare l'ordine del giorno con la discussione del disegno di legge n. 4217 (recante norme sulla comunicazione istituzionale), già assegnato in sede referente, qualora riassegnato in sede deliberante dalla Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.

Il senatore SCHIFANI, rivedendo la sua originaria proposta di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, propone che la Commissione si pronunci subito sul merito di questa disposizione. In proposito preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dai senatori appartenenti alla sua parte politica, così da permettere una rapida definizione del testo di tale disposizione.

Il senatore PINGGERA, nel prendere atto di questa proposta, sulla quale non ha nulla da eccepire, ribadisce la propria contrarietà allo stralcio dei restanti articoli del disegno di legge n. 4368.

Anche il senatore BESOSTRI concorda con la proposta avanzata dal senatore Schifani, mostrando di apprezzare il clima di collaborazione che si è instaurato nell'esame di questo provvedimento tra maggioranza e opposizione.

Il senatore GUBERT mantiene le proprie riserve sulla formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, rilevando che anche la recente evoluzione della situazione politica nella regione Trentino Alto-Adige impone una riconsiderazione del testo di questa disposizione che muta in modo, a suo avviso, inaccettabile l'equilibrio nei rapporti tra la regione e le due province autonome. Ribadisce pertanto la sua proposta di stralciare tale disposizione.

Il senatore ANDREOLLI, nel concordare con la proposta avanzata dal senatore Schifani, ribadisce la sua contrarietà ad un esame disgiunto delle varie disposizioni che compongono il provvedimento in esame. Reputa peraltro che, qualora fossero introdotte modifiche significative agli articoli da 2 a 5, occorrerebbe valutare l'opportunità di riprodurre – in occasione dell'esame in Assemblea – tali modifiche anche nel testo dell'ar-

ticolo 1 sul quale si sta convenendo di non apportare, per il momento, modifiche.

Quanto alla situazione di pre-crisi che si è venuta determinando nella Giunta regionale del Trentino Alto-Adige ritiene che questa situazione debba indurre ad una celere definizione del provvedimento.

A quest'ultimo proposito il senatore PINGGERA osserva che la situazione di pre-crisi che si è determinata in seno alla Giunta regionale del Trentino Alto-Adige è essenzialmente legata alle prossime scadenze elettorali per il rinnovo delle amministrazioni di alcuni comuni della provincia di Bolzano.

Il senatore DONDEYNAZ, nel ribadire l'intento dell'emendamento 1.1, si dichiara disponibile a ritirarlo per favorire la rapida definizione dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il senatore SCHIFANI, nel ringraziare il senatore Dondeynaz per la disponibilità manifestata, osserva che la proposta avanzata dalla sua parte politica è funzionale ad agevolare una rapida definizione delle disposizioni riguardanti la Sicilia, sulle quali si registra un elevato consenso tra le forze politiche.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, nel ribadire la preferenza del Governo per il mantenimento di un esame unitario del provvedimento in titolo, ricorda l'impegno assunto di garantire comunque l'applicazione della nuova disciplina in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

Dopo che il senatore ROTELLI ha ritirato l'emendamento 1.2 e il senatore DONDEYNAZ l'emendamento 1.1, prende la parola il senatore PASTORE che ritira l'emendamento 1.12, ritenendo tuttavia opportuno che si convenga sull'interpretazione da dare a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, disposizione che, a suo avviso, non può comunque rendere possibile l'adozione di leggi regionali che impongano una rappresentanza paritaria dei due sessi in seno all'organo assembleare.

Sulla questione si apre un breve dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che possa essere valutata l'ipotesi di sostituire l'espressione «condizioni di parità,» con quella, a suo avviso più chiara e meno equivoca, di «pari opportunità».

Il relatore VILLONE ritiene che le disposizioni della carta costituzionale, come pacificamente interpretate dal giudice delle leggi, escludano la possibilità per il legislatore – nazionale e regionale – di introdurre l'obbligo di una composizione paritaria tra i due sessi degli organi rappresentativi. La disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, va

dunque intesa come una previsione volta a favorire un accesso equilibrato dei due sessi agli organi rappresentativi.

Il senatore PASTORE si dichiara soddisfatto di questo chiarimento fornito dal relatore, mentre il senatore STIFFONI ritiene che debba essere in ogni caso esclusa ogni formula che renda possibile quote riservate nella composizione degli organi rappresentativi. In proposito, il relatore VIL-LONE ritiene che eventuali problemi interpretativi della disposizione in esame potranno essere risolti dalla Corte costituzionale.

Il senatore GUBERT, stante l'interpretazione della disposizione fornita dal relatore, ritiene che ne debba essere valutata la congruità e l'effettiva utilità, permettendo la legislazione vigente una piena e paritaria partecipazione delle donne alla competizione politica.

Il senatore ANDREOLLI concorda invece con l'interpretazione avanzata dal relatore, anche se ritiene preferibile la formulazione proposta dalla senatrice D'Alessandro Prisco.

Il relatore VILLONE ribadisce che, a suo avviso, la disposizione in esame deve essere intesa come una semplice norma di indirizzo al legislatore regionale, il quale non si potrà discostare da quanto chiaramente affermato in materia dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Formula quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.9, 1.3 1.6, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.5, 1.17, 1.4, 1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.23, 1.25, 1.10, 1.11 e 1.26, sono dichiarati decaduti, per assenza del presentatore, gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30.

Il relatore VILLONE prende quindi atto del consenso che la Commissione ha manifestato sull'articolo 1 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri. (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo con l'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario CANANZI ricorda che si tratta di un provvedimento atteso, formula quindi un invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti.

Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato i pareri formulati dalla 5^a Commissione sul testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira tutti gli emendamenti a sua firma. La senatrice PASQUALI ritira invece l'emendamento 4.1 e gli emendamenti 4.0.1 e 16.3 e 16.4, emendamenti quest'ultimi sui quali la 5^a Commissione ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore BESOSTRI ritira gli emendamenti 9.2 e 9.3., rilevando peraltro che delle disposizioni cui questi emendamenti si riferiscono deve essere data una interpretazione conforme ai principi del diritto comunitario, secondo i quali tutti i cittadini dei paesi dell'Unione europea che possono esercitare la professione di giornalista nei rispettivi paesi di appartenenza devono poter esercitare anche in Italia la professione di giornalista e, in particolare, poter svolgere la loro attività negli uffici stampa previsti dal disegno di legge in esame, benché non iscritti all'albo nazionale dei giornalisti. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno che renda esplicita tale interpretazione.

Dichiarano di concordare con questa interpretazione il presidente VILLONE e il sottosegretario CANANZI che preannuncia un parere favorevole sull'ordine del giorno annunciato dal relatore.

Il sottosegretario CANANZI ritira quindi l'emendamento 9.1 osservando, dopo una richiesta di chiarimento avanzata dal relatore BESO-STRI, che le peculiarità organizzative dell'amministrazione degli affari esteri saranno comunque salvaguardate in virtù della specialità della relativa normativa. Dichiarano di concordare con questa interpretazione il presidente VILLONE e il senatore MANZELLA.

Si apre quindi un dibattito sulla formulazione dell'articolo 10 del disegno di legge.

Il senatore PINGGERA, alla luce del carattere dettagliato della disciplina contenuta nel capo I del disegno di legge in esame, ritiene opportuno fissare con maggiore precisione il principio secondo il quale queste disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore GUBERT ritiene che le disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame non possano essere ritenute norme di principio. Preannuncia quindi, nel caso di riassegnazione di tale disegno di legge in sede deliberante, la presentazione di emendamenti riferiti all'articolo 10.

Concorda con questi rilievi il senatore ROTELLI, secondo il quale non da tutte le disposizioni contenute nel capo I del disegno di legge in esame possono essere estratti principi che vincolino la potestà legislativa regionale.

La senatrice PASQUALI, al contrario, non ritiene che la disciplina in esame comprima impropriamente le attribuzioni delle regioni e ricorda che, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, vi è una espressa clausola di salvaguardia nell'articolo 10.

Il senatore ANDREOLLI ritiene eccessivo considerare tutte le disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge in esame come recanti norme di principio.

Anche il relatore BESOSTRI crede che solo alcune norme contenute nel Capo I del disegno di legge in esame possano essere considerate principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva peraltro che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 10.

Il presidente VILLONE ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia riconosce il carattere di principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche a norme di dettaglio. Non crede dunque che possa essere messa in discussione la legittimità di quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge in esame, anche se ritiene che una diversa e più restrittiva giurisprudenza potrà essere elaborata dalla Corte in materia alla luce del nuovo contesto in cui si vanno proponendo i rapporti tra Stato e regioni.

Dopo che il senatore ANDREOLLI ha ritirato l'emendamento 16.1, su proposta del relatore BESOSTRI e del presidente VILLONE vengono quindi accantonati gli emendamenti 14.1, 16.6, 16.2 e 16.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla prossima seduta, con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 4566 («Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova»)

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368

Art. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Regione siciliana», con le seguenti: «Regione Sicilia».

La medesima sostituzione è disposta nell'articolo 15 dello Statuto e in ogni altro articolo dello Statuto medesimo.

1.2 Rotelli

Al comma 1, lettera b), all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 3, comma 1, lettera c), all'articolo 5, primo comma, lettera v), all'articolo 5, primo comma, lettera d), sopprimere, dove ricorrono, le parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

1.1 Dondeynaz

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l'accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi».

1.12 Pastore

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.27 Marchetti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il primo comma; alla lettera f), capoverso «Art. 10», sostituire il primo comma con il seguente:

«Se nel corso della legislatura il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è posto in crisi, il Consiglio è sciolto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126 della Costituzione».

1.9 Schifani

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.3 SCHIFANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.6 Schifani

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, dopo le parole: «della legislatura dell'Assemblea», inserire le seguenti: «e del mandato del Presidente della regione».

1.13 Pastore

Al comma 1, lettera e), alla fine del capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».

1.14 Pastpre

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.28 Marchetti

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel primo comma dopo le parole: «della Regione» aggiungere le seguenti: «salvo che la legge di cui al terzo comma disponga diversamente,»

1.15 Pastore

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel secondo comma, sostituire le parole: «Il Presidente della regione» con le seguenti: «il medesimo».

1.16 Pastore

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche e uffici».

1.29 Marchetti

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le parole: «con l'ufficio di Deputato regionale e».

1.5 Schifani, Pastore

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sostituire le parole da: «incompatibilità» fino a: «uffici» con le seguenti: «cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli Assessori nonché dei Deputati regionali»

1.17 Pastore

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di as-

sessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.»

1.4 Schifani, Pastore

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel comma 1, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.7 Schifani

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel primo comma, sostituire le parola: «assoluta», con le seguenti. «di almeno il sessanta per cento».

1.8 Schifani

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.18 Pastore

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», secondo comma, dopo le parole: «Presidente della Regione» inserire le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto».

1.19 Pastore

Al comma 1, lettera g), alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «consigli provinciali», aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.20 Pastore

Al comma 1, lettera g), primo capoverso, dopo la parola: «provinciali» aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.21 Pastore

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo capoverso.

1.22 Pastore

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.24 Pastore

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», primo comma, sostituire le parole da: «dopo la loro» fino alla fine, con le seguenti: «possono essere modificate solo dopo la loro prima applicazione».

1.23 Pastore

Sopprimere il comma 2.

1.30 Marchetti

Al comma 2, sopprimere i primi cinque periodi.

1.25 Pastore

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno due terzi».

1.10 Schifani

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.11 Schifani

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «al presente comma» con le seguenti: «alla presente legge».

1.26 Pastore

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4217

Art. 1.

Al comma 5, lettera c), dopo la parola: «conoscenza», inserire le seguenti: «e valutandone il grado di soddisfazione da parte degli utenti;».

1.1 Lubrano di Ricco

Al comma 6, dopo la parola: «pubblico», inserire le seguenti: «e sono esenti da qualsiasi imposta».

1.2 Lubrano di Ricco

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare», con le seguenti: «hanno l'obbligo, ove richiesto, di trasmettere».

3.1 Lubrano di Ricco

Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.»

3.2 Lubrano di Ricco

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «devono».

3.3 Lubrano di Ricco

Al comma 4, ultimo periodo sopprimere le parole da: «qualora non fossero», fino alla fine del comma.

3.4 Lubrano di Ricco

Art. 4.

Al comma 2, sopprimere le parole: «e materie assimilate».

4.2 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, le parole da: «sino all'approvazione» fino a: «del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2001».

4.1 Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

- 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono sostituiti dai seguenti:
- «4. I concorsi di cui al comma 1 sono svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con la procedura del corso-concorso selettivo di formazione e sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 2.
- 5. Il corso-concorso di cui al comma 4 ha la durata di diciotto mesi di insegnamento teorico-pratico ed è seguito, dopo gli esami finali, da un periodo di tirocinio di sei mesi presso l'amministrazione di destinazione, nella posizione dirigenziale da assumere, sotto la guida di un responsabile esperto incaricato dall'amministrazione medesima. Ai partecipanti è corrisposto il trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai corsi-concorsi in fase di svolgimento presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

- 2. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, le parole da: «sino alla approvazione» a: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2001».
- 3. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.«
- **4.0.1** Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Maggi, Demasi, Pontone, Monteleone

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono comunque accedere coloro che abbiano svolto rapporti di consulenza e/o dirigenza di ufficio per le relazioni con il pubblico per almeno un anno.»

5.1 Lubrano di Ricco

Art. 8.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Difensore Civico regionale nomina un Commissario *ad acta* per l'istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico negli enti che ancora non vi abbiano provveduto.».

8.1 Lubrano di Ricco

Art. 9.

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: «possono dotarsi», con le seguenti: «debbono dotarsi».

9.4 Lubrano di Ricco

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: «possono dotarsi», con le seguenti: «si dotano».

9.5 Lubrano di Ricco

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il personale degli uffici stampa di cui al precedente comma 1 con la qualifica di giornalista deve essere iscritto all'albo nazionale dei giornalisti o comunque essere abilitato all'esercizio della professione di giornalista secondo gli ordinamenti propri degli stati nazionali appartenenti all'Unione europea».

9.2 IL RELATORE

Al comma 2, nono rigo, sostituire la parola: «utilizzato», con le seguenti: «e reclutato o mediante apposito pubblico concorso ovvero».

9.6 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 7 della presente legge.»

9.1 IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ufficio stampa», inserire le seguenti: «con la qualifica di giornalista».

9.3 IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il centro di responsabilità», fino a: «del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «ed iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l'editoria».

14.1 IL RELATORE

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. È abrogato l'articolo 5, commi 6,7 e 8 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

16.1 Andreolli, Diana

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

- 1. È abrogato l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- 2. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «emittenti televisive locali», «emittenti radiofoniche nazionali e locali» e «emittenti televisive e radiofoniche locali», sono aggiunte le seguenti: «a carattere informativo o a carattere comunitario, come definite dal Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1º dicembre 1998».«

16.8 Lubrano di Ricco

Al comma 1, sostituire le parole: «Sono abrogati», con le seguenti: «È abrogato», e sopprimere le parole da: «e l'articolo 9», fino a: «n. 223».

16.6 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

16.2 DI PIETRO

16.5 (identico all'em. 16.2) Bornacin, Magnalbò, Pasquali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, il primo periodo è soppresso.».

16.3 Pasquali, Magnalbò

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sostituire le parole: «si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «si applicano anche ai corsi concorsi in fase di svolgimento presso la scuola superiore della pubblica amministrazione».

16.4 Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. Le somme impiegate da soggetti privati per sponsorizzazioni di iniziative di comunicazione e informazione pubblica sono interamente deducibili dal reddito.«

16.0.1 Lubrano di Ricco

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000 **577^a Seduta**

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER IL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-BIS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORFETIZZAZIONE DEL COMPENSO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Il senatore PREIONI segnala che l'Assemblea del Senato, che pure aveva cominciato ad esaminare il disegno di legge in titolo nella seduta del 30 marzo scorso, non lo ha, però, ancora ad oggi, portato a conclusione. Richiama, al riguardo, l'attenzione di tutti i componenti della Commissione al fine di favorire una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il presidente PINTO prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Preioni.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che il rinvio della discussione da parte dell'Assemblea era stato determinato anche dalla necessità di una ulteriore riflessione in merito ai pareri in precedenza espressi dalla Commissione bilancio, prosegue rilevando che nel riprendere la discussione del disegno di legge n. 4336-bis si dovrà tener conto del fatto che, per lo meno stando alle informazioni a lui pervenute, non sarebbe stato ancora erogato il compenso dovuto agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 229 del 1959, per i mesi di gennaio e febbraio del corrente anno. Verrebbe quindi meno il presupposto da cui muoveva il citato disegno di legge n. 4336-bis e cioè che il problema della corresponsione di tale com-

penso si poneva solo per gli anni 1998 e 1999, mentre a partire dal 1º gennaio 2000 esso poteva considerarsi risolto.

Auspica, infine, anch'egli una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge n. 4336-bis.

Il senatore RUSSO ricorda che, nel corso di contatti informali, successivamente alla conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 4336-bis, si era pervenuti a definire un'ipotesi di riformulazione del testo del disegno di legge medesimo e che tale testo era stato per le vie brevi fatto pervenire anche al rappresentante del Governo onde acquisire l'avviso di quest'ultimo.

IN RELAZIONE AL SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, FASSINO, SUI RECENTI EPISODI VERIFICATISI IN SARDEGNA CHE HANNO INTERESSATO PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Il presidente PINTO informa la Commissione che il ministro della giustizia, onorevole Fassino, ha fatto presente che, a causa di concomitanti impegni istituzionali, potrebbe essere per lui impossibile partecipare ai lavori della Commissione, durante la settimana in corso, per il seguito del dibattito sulle comunicazioni da lui rese nella seduta di giovedì 4 maggio.

In tal caso, comunque, il Ministro assicurerebbe la sua disponibilità per una delle prossime sedute della Commissione, immediatamente dopo lo svolgimento della consultazione referendaria prevista per il 21 maggio 2000.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura. (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale sottolinea l'importanza dell'incremento di mille unità del ruolo organico della magistratura previsto
dal disegno di legge in titolo. Al riguardo, il relatore rileva la netta distinzione che intercorre tra la nozione di ruolo organico – che è costituito dall'insieme delle persone che rivestono la qualifica di magistrato
– e quella di piante organiche dei singoli uffici giudiziari, costituite
dal numero di unità di personale teoricamente spettanti a ciascun ufficio
giudiziario. Fisiologicamente, il numero di unità previsto dalle piante organiche degli uffici giudiziari non potrebbe comunque corrispondere perfettamente all'ammontare complessivo del ruolo organico della magistratura, se non altro in quanto ai posti del ruolo organico previsti per gli
uditori giudiziari in nessun caso potrebbero corrispondere unità in servizio presso i singoli uffici giudiziari. Peraltro, in progresso di tempo, a
partire dal momento in cui è entrato in vigore l'attuale ordinamento giudiziario, l'asimmetria sussistente tra l'organico della magistratura e l'ef-

fettiva copertura delle piante organiche degli uffici giudiziari è venuta acquisendo dimensioni sempre più rilevanti. Ciò è avvenuto per diverse ragioni fra le quali innanzitutto l'incremento del numero dei magistrati applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa – il numero di questi magistrati è passato dai sette originari agli attuali settantaquattro - e l'incremento del numero dei magistrati collocati fuori ruolo, attualmente pari a duecentoquarantotto dei quali centoventuno presso il Ministero della giustizia. Anche se quest'ultima cifra subirà inevitabilmente una riduzione in conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - secondo cui il numero massimo dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero della giustizia non deve superare le cinquanta unità - è comunque indubbio che la situazione attuale è profondamente diversa da quella esistente all'inizio degli anni '40, in quanto il collocamento fuori ruolo risulta uno strumento indispensabile, oltre che nel caso di magistrati che rivestono funzioni pubbliche elettive, anche in altre ipotesi: si pensi, ad esempio, ai magistrati collocati presso la segreteria o il servizio studi del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che svolgono funzioni di assistenti di studio dei giudici della Corte costituzionale, ai magistrati collocati fuori ruolo in quanto assegnati ad organismi internazionali o comunitari - ipotesi questa che sta assumendo una portata sempre maggiore - o comunque ad organismi diversi da quelli sopra menzionati. Da ultimo va poi sottolineato come il numero degli uditori giudiziari, in particolare negli ultimi cinque anni, sia stato superiore a quello dei centocinquanta previsti dal vigente ruolo organico della magistratura. Proprio sulla base delle premesse sulle quali si è testè richiamata l'attenzione, l'articolo 2 del disegno di legge prevede l'incremento della pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa rispettivamente di cinquantadue e di ventidue magistrati, mentre nella determinazione dell'incremento complessivo di mille unità del ruolo organico si è naturalmente tenuto conto anche della necessità di garantire una copertura di questi nuovi posti. L'articolo 3 prevede, invece, l'istituzione nel ruolo organico della magistratura di duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con l'esclusione degli uditori giudiziari, da destinare allo svolgimento di funzioni non giudiziarie presso gli organismi indicati nel medesimo articolo 3. Infine, il numero di posti di uditore giudiziario previsti dal nuovo ruolo organico risulterebbe pari a trecentrotrenta, con un incremento quindi di centottanta unità rispetto all'attuale ruolo organico.

Va altresì sottolineato che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, trecento delle nuove mille unità di personale dovranno essere destinate alla trattazione delle controversie in materia di lavoro. Si tratta di una previsione che tiene conto delle profonde innovazioni introdotte dalla legge n. 59 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 80 del 1998 in base ai quali, a partire dal 30 giugno 1998, sono state devolute al giu-

dice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il capo II del disegno di legge prevede l'introduzione della figura dei magistrati distrettuali mediante la costituzione di un'apposita pianta organica presso ogni corte d'appello. Tale pianta organica sarà costituita da magistrati di corte d'appello e da magistrati di tribunale ed equiparati, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto che risultino assenti dall'ufficio nei casi indicati dall'articolo 5 del medesimo disegno di legge. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica sarà determinata in relazione alle medie statistiche delle assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa. Per quel che concerne più specificamente l'articolo 5, il relatore condivide la previsione che le sostituzioni abbiano luogo nelle ipotesi individuate da tale disposizione nel testo presentato dal Governo, ma ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione considerasse la possibilità di ampliare tali ipotesi introducendovi innanzitutto quella del magistrato assente dall'ufficio in quanto chiamato a far parte delle commissioni esaminatrici per il concorso a uditore giudiziario. Altro caso di assenza che la Commissione potrebbe valutare se includere fra quelli menzionati dal citato articolo 5 potrebbe poi essere quello del magistrato assente dal servizio per ferie in un periodo non feriale. Il relatore prosegue osservando come l'ambito di applicazione delle norme relative ai magistrati distrettuali debba essere distinto da quello delle tabelle infradistrettuali istituite dalla legge n. 133 del 1998, in quanto queste operano con riferimento ad un raggruppamento di uffici più circoscritto e in relazione ad assenze od impedimenti comunque di durata non particolarmente lunga. Dopo aver manifestato alcune perplessità sulla previsione del comma 1 dell'articolo 4 – che equipara ad ogni effetto alle funzioni di magistrati di tribunale le funzioni di magistrato distrettuale - il relatore si sofferma quindi sugli articoli 6, 7 e 8 che delineano le possibili attribuzioni dei magistrati distrettuali e prevedono che i posti relativi siano messi a concorso con le procedure ordinarie. A quest'ultimo proposito il relatore ritiene che sarebbe forse utile prevedere qualche forma di incentivazione per favorire l'accesso a funzioni che altrimenti non sarebbero considerate come particolarmente ambite.

Il capo III del disegno di legge modifica la disciplina del concorso ordinario per uditore giudiziario. Al riguardo, va evidenziato come l'attuale disciplina abbia comportato, nella pratica applicativa, alcuni problemi derivanti essenzialmente dal fatto che la vigente formulazione può essere interpretata anche nel senso di considerare la prova preselettiva come parte integrante del concorso. Ciò non solo ha sollevato critiche, ma è stato all'origine di una serie di interventi della magistratura amministrativa, per di più di segno tra loro contrastante. La nuova normativa che si propone precisa invece che la prova preliminare è unicamente diretta a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta. Più in generale la disciplina del concorso viene modificata aumentando il numero dei componenti la commissione, prevedendo che in considerazione del numero dei

posti messi a concorso la prova scritta possa aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi, e stabilendo, inoltre, non solo la possibilità che la commissione si divida in sottocommissioni – come già previsto dalla normativa vigente – ma che, nel caso in cui i candidati che abbiano portato a termine la prova scritta siano più di trecento, le sottocommissioni debbano essere costituite e che ciascuna venga articolata in tre collegi di almeno tre componenti e che ciascun collegio esamini gli elaborati di una delle materie oggetto delle prove. Un'ulteriore modifica è infine rappresentata dalla inclusione fra le materie oggetto della prova orale di una prova vertente su una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione Europea. In merito alle modalità di svolgimento del concorso il relatore ritiene utile che la Commissione valuti l'opportunità di modificare il meccanismo delineato nel disegno di legge in esame, riprendendo dalla normativa attualmente vigente in Francia la previsione della possibilità di affidare la correzione delle prove scritte ad una vasta platea di correttori esterni alla commissione esaminatrice. Si potrebbe immaginare di affidare ogni elaborato a due correttori ciascuno dei quali lo esaminerebbe separatamente, le valutazioni di questi, qualora non si discostino l'una dall'altra al di là di un margine determinato, farebbero media e determinerebbero il punteggio della prova. Qualora invece lo scostamento fra le valutazioni dei correttori oltrepassi il predetto margine, la valutazione della prova sarebbe rimessa direttamente alla commissione esaminatrice. Un simile meccanismo consentirebbe non solo di ridurre i tempi di svolgimento dei concorsi, ma, altresì, di consentirne, nell'ipotesi ottimale, una programmazione secondo cadenze periodiche determinate che – a sua volta – faciliterebbe la gestione del tirocinio e la successiva assegnazione alle funzioni ai nuovi magistrati.

Il capo IV del disegno di legge introduce una nuova forma ordinaria di reclutamento dei magistrati, prevedendo un concorso per magistrati di tribunale al quale potranno accedere soltanto gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione e un'età inferiore a quarantacinque anni. Il numero di magistrati di tribunale che potranno essere nominati con queste modalità non potrà in nessun caso essere superiore a un decimo dei posti del ruolo organico della magistratura e i relativi concorsi dovranno essere banditi contestualmente a quelli per uditore giudiziario e per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli stessi uditori giudiziari.

Per quel che concerne la disciplina di tale nuova forma di concorso, il relatore ritiene opportuno un'attenta riflessione circa la limitazione ai soli avvocati della possibilità di accedervi. Si tratta di questione che si pone in termini problematici, ma sulla quale giudica utile un approfondimento in quanto sono individuabili altre categorie – si pensi ad esempio ai notai o ai giudici onorari – nei confronti delle quali un trattamento differenziato rispetto a quanto previsto per gli avvocati potrebbe suscitare perplessità sotto il profilo della conformità al principio costituzionale di uguaglianza. Ulteriori perplessità manifesta, infine, per quanto riguarda

la previsione di un periodo di tirocinio ridotto per i magistrati di tribunale reclutati con la nuova forma di concorso cui si è testè fatto riferimento.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

290^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente BOCO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERVELLO richiama l'attenzione sui recentissimi incidenti avvenuti in Sierra Leone, che potrebbero far precipitare una situazione di tregua estremamente precaria. Chiede che su tale questione possa riferire il sottosegretario Serri nelle sue comunicazioni, previste per la seduta di domani.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, pur comprendendo la gravità dei recenti avvenimenti in Sierra Leone, ricorda che l'Ufficio di Presidenza allargato ai Capigruppo ha recentemente deciso di concentrare l'attenzione della Commissione su temi di assoluta priorità per la politica estera italiana.

Il presidente BOCO informa che il senatore Andreotti ha presentato qualche ora fa un'interrogazione sugli avvenimenti in Sierra Leone, che sarà messa all'ordine del giorno della seduta di domani. Se altri senatori intendono avvalersi della stessa possibilità, l'ordine del giorno sarà integrato con ulteriori interrogazioni, a cui il sottosegretario Serri potrà rispondere contestualmente allo svolgimento delle sue interrogazioni sul Corno d'Africa e sull'Africa australe. In tal modo la Commissione non intende certo contraddire quanto deciso dall'Ufficio di Presidenza, ma si avvarrà della presenza del sottosegretario Serri per affrontare con sollecitudine argomenti che rientrano nelle deleghe a lui attribuite.

IN SEDE DELIBERANTE

(1280-B) Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rimessione all'Assemblea)

Il presidente BOCO comunica che i senatori del Gruppo di Forza Italia hanno testé presentato la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 1280-B, assegnato alla Commissione in sede deliberante. Poiché la richiesta è stata avanzata dal prescritto numero di senatori, l'esame del disegno di legge si svolgerà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1280-B) Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale ricorda l'esame assai approfondito del disegno di legge da parte della Commissione, che approvò in sede deliberante, il 19 gennaio 1999, un testo completamente diverso da quello presentato dal Governo. In particolare, si ritenne che la figura giuridica più adeguata alla istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea fosse un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) cui partecipassero quali soci fondatori la Commissione delle comunità europee e lo Stato italiano.

La Camera dei deputati, dopo un lungo esame, ha sostanzialmente confermato le scelte del Senato, modificando leggermente solo la clausola di copertura finanziaria: si è previsto cioè che il contributo statale sia di 1.500 milioni all'anno, a decorrere dal 2000, mentre il Senato prevedeva un contributo di pari entità per il triennio 1999-2001 e rinviava la quantificazione degli ulteriori contributi alla legge finanziaria. In considerazione della portata assai limitata di tale modifica, la Relatrice auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore MAGGIORE condivide le conclusioni della Relatrice, precisando che il Gruppo di Forza Italia non è contrario al disegno di legge, ma ha chiesto la rimessione all'Assemblea solo per consentire un esame più attento di un provvedimento di spesa.

Il sottosegretario DANIELI fa presente che la clausola di copertura è stata modificata dalla Camera dei deputati, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio. Sollecita dunque l'approvazione di tale modifica in tempi brevi.

Il senatore SERVELLO dichiara di condividere l'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge, che fu presentato all'inizio della legislatura e corrisponde, almeno in parte, a impegni assunti in sede internazionale.

Il presidente BOCO avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(3435-B) Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente BOCO comunica che i senatori del Gruppo di Forza Italia hanno testé presentato la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 3435-B, assegnato alla Commissione in sede deliberante. Poiché la richiesta è stata avanzata dal prescritto numero di senatori, l'esame del disegno di legge si svolgerà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3435-B) Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BOCO riferisce alla Commissione sul disegno di legge, approvato dalla Commissione in sede deliberante il 24 settembre 1998, successivamente modificato dalla Camera dei deputati, il 16 marzo 2000, e rimesso all'Assemblea nella seduta odierna per una iniziativa del Gruppo di Forza Italia, che risulta motivata solo da una pregiudiziale politica generale. In tal modo si rischia di ritardare ulteriormente l'approvazione di un disegno di legge che autorizza la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'IFAD, con la corresponsione di due rate di circa 17 miliardi di lire relative agli anni 1999 e 2000.

Benchè le modifiche effettuate dalla Camera dei deputati riguardino unicamente l'imputazione degli oneri agli esercizi finanziari 1999 e 2000, ritiene opportuno ricordare che l'IFAD finanzia progetti agricoli nei paesi in via di sviluppo più poveri, ma considera auspicabile un suo più stretto collegamento con la Banca Mondiale, nonché con la Global Environment Facility (GEF), creata dalla stessa Banca Mondiale, dall'UNDP e dall'UNEP.

Peraltro, tenuto conto dell'alto grado di corruzione esistente nelle istituzioni finanziarie internazionali, nonché del comportamento della Banca Mondiale in alcuni casi – come quello della Diga di Narmada in India – è opportuno rafforzare il controllo sulla cooperazione multilaterale da parte dei Parlamenti e dei Governi dei paesi donatori. Nel caso dell'IFAD occorre che la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse non costituisca una delega in bianco agli organi esecutivi di tale organizzazione; è inoltre necessario spingere in direzione di un più stretto coordinamento tra la medesima IFAD e le altre agenzie dell'ONU nell'attuazione della Convenzione contro la desertificazione.

Il senatore SERVELLO considera la disamina del Relatore come una sorta di autocritica della maggioranza che ha governato nella legislatura in corso. Sarebbe opportuno perciò che il rappresentante del Governo chiarisse come ha funzionato l'IFAD negli ultimi anni, quanto ha speso, quali siano stati i paesi beneficiari e soprattutto quale controllo sia stato esercitato dai paesi donatori.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene sconcertante che un Parlamento impieghi alcuni anni per approvare un disegno di legge in materia di aiuto allo sviluppo, benchè vi sia un sostanziale consenso di tutte le parti politiche, mentre vi sarebbe bisogno di una grande sollecitudine per sfamare intere popolazioni. In quest'ottica non riesce a comprendere né il lungo tempo impiegato dalla Camera dei deputati per l'approvazione del disegno di legge, né la decisione del Gruppo di Forza Italia di chiedere la rimessione all'Assemblea.

Il senatore PORCARI si associa alle richieste del senatore Servello e ritiene inoltre opportuno effettuare un'audizione del direttore esecutivo dell'IFAD di nazionalità italiana. A suo avviso, non vi è alcuna fretta di concludere in poco tempo l'esame del disegno di legge, ma anzi le perplessità manifestate dal Presidente sulla cooperazione multilaterale, in generale, dovrebbero indurre a una pausa di riflessione, che consentirebbe di affrontare con la dovuta cautela delicati problemi di trasparenza e di controllo nella gestione delle risorse messe a disposizione dai paesi donatori.

Il senatore MAGGIORE sottolinea che la relazione del Presidente e i successivi interventi dimostrano l'esigenza di rispondere a numerose domande tuttora aperte. La rimessione all'Assemblea potrà dunque favorire quegli approfondimenti da più parti ritenuti necessari.

Il presidente BOCO ricorda che la Commissione ha affermato in più occasioni l'esigenza di un coordinamento delle varie agenzie attraverso cui si esercita la cooperazione multilaterale. Ciò non significa che vi siano ragioni per ritardare la partecipazione italiana alla quarta ricostituzione delle risorse dell'IFAD.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, rilevato che tutte le democrazie si pongono il problema di come controllare le spese delle organizzazioni internazionali, osserva che nel caso di specie si debba piuttosto constatare un cattivo funzionamento delle istituzioni parlamentari, dovuto al sistematico abuso di alcuni strumenti regolamentari a disposizione delle minoranze.

La senatrice DE ZULUETA reputa opportuno distinguere le questioni sollevate dalla campagna per la riforma della Banca Mondiale dalla ben diversa situazione dell'IFAD, che è generalmente considerata un'agenzia efficiente e in grado di lavorare su progetti. Non vi è alcuna notizia di corruzione che riguardi l'IFAD, né vi è ragione per generalizzare a tutte le agenzie che finanziano lo sviluppo agricolo un'analisi nata in contesti differenti.

Il senatore MAGGIORE, con riferimento alle affermazioni del senatore Vertone Grimaldi, ritiene ridicolo che esponenti della maggioranza attacchino il Gruppo di Forza Italia per la richiesta di rimessione in Assemblea, dopo che la Camera dei deputati ha impiegato un anno e mezzo per l'approvazione del disegno di legge. Ribadisce poi che le motivazioni della richiesta avanzata dalla sua parte politica risultano con evidenza dallo stesso dibattito odierno.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea che il fattore tempo è essenziale, quando si tratta di finanziare progetti vitali per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo.

Il senatore PORCARI formalizza la richiesta di audizione precedentemente avanzata, precisando che potrebbe essere effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali, prescindendo dai tempi di approvazione del disegno di legge. Ritiene poi che la Commissione debba evitare la tentazione di sindacare tutto e tutti sotto un profilo moralistico, per svolgere invece i suoi reali compiti di indirizzo politico.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che, in occasione del Vertice mondiale della FAO svoltosi alcuni anni orsono, fu lanciato un programma volto a dimezzare, entro il 2015, il numero di persone che muoiono per fame. Purtroppo una verifica promossa recentemente dall'Unione interparlamentare ha dimostrato che il ritmo di diminuzione è assai lento: emerge in tutta evidenza la necessità di approvare rapidamente ogni provvedimento per la lotta alla fame nel mondo.

Il sottosegretario DANIELI, pur non contestando la legittimità dell'uso di tutti gli strumenti regolamentari da parte dell'opposizione, fa presente che il Gruppo di Forza Italia ha assunto spesso un atteggiamento contraddittorio riguardo alla richiesta di rimessione all'Assemblea di disegni di legge presentati dal Ministero degli affari esteri.

Per quel che riguarda il dibattito odierno, dichiara di condividere le osservazioni del presidente Boco sulla cooperazione multilaterale, in generale, soprattutto per quel che concerne il coordinamento tra le numerose

agenzie che si occupano dei progetti di sviluppo agricolo. L'IFAD è comunque un'agenzia tecnica, che ha sede a Roma, e non manca al Parlamento la possibilità di approfondire ogni aspetto della sua attività in assoluta trasparenza. A tal riguardo ricorda che, da deputato, presentò un ordine del giorno volto a sollecitare una maggiore presenza italiana nelle istituzioni finanziarie internazionali e che, in seguito all'accoglimento di tale ordine del giorno, fu costituito un ufficio *ad hoc* presso la Farnesina.

Il presidente BOCO avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che nel caso di specie si presenta particolarmente delicato, avendo la Camera dei deputati spostato l'imputazione degli oneri al fondo speciale di parte corrente. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000 222ª seduta

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-01767, presentata dalla senatrice Bonfietti, concernente le dichiarazioni rilasciate in data 25 giugno 1997 all'agenzia di stampa AGI dal generale Arpino, capo di stato maggiore dell'Aeronautica, al termine di una conferenza tenuta presso il Centro Alti Studi Difesa.

In quell'occasione il generale Arpino aveva auspicato una rapida conclusione delle indagini sul caso Ustica, in particolare in relazione alle dure polemiche che in quegli anni avevano coinvolto l'Aeronautica.

In sede di audizione in Commissione stragi, avvenuta il 13 novembre 1998, lo stesso generale aveva comunque sottolineato, e di ciò gli aveva dato esplicitamente atto il Presidente della Commissione, la necessità che l'Aeronautica mantenesse una posizione neutrale rispetto agli indagati nel caso Ustica; si ritiene pertanto che le dichiarazioni del generale Arpino non avessero quel significato polemico che è ipotizzato nell'atto di sindacato ispettivo.

La senatrice BONFIETTI si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del sottosegretario; il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della sua interrogazione, del resto, ha reso in qualche modo inattuale non solo la risposta ma le stesse domande recate nell'atto di sindacato ispettivo, nel senso che in questi anni vi sono state purtroppo numerose conferme dell'atteggiamento assai poco istituzionale assunto dai vertici dell'Aeronautica militare.

Del resto le dichiarazioni stesse rilasciate dal generale Arpino nell'intervista oggetto dell'interrogazione da lei presentata non si prestano ad alcuna lettura equivoca, dal momento che l'attività, qualificata come «avvilente», cui il generale Arpino attribuiva la conseguenza di ritardare la chiusura dell'indagine sul caso Ustica, altro non era che un atto sovrano di un organo parlamentare.

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-01768, presentata dalla senatrice Bonfietti, concernente l'esistenza presso lo stato maggiore dell'Aeronautica militare di una sorta di «ufficio generali pensionati», coordinante di fatto l'attività di sostegno degli imputati nel procedimento per la strage di Ustica.

Il sottosegretario fa presente in primo luogo che non risulta essere mai stato istituito presso lo stato maggiore dell'Aeronautica alcun ufficio preposto allo svolgimento delle funzioni indicate nell'interrogazione, mentre precisa di aver già risposto alla senatrice interrogante per quanto riguardava il centro studi aeronautici che a suo tempo presentò effettivamente un libro bianco sulla tragedia di Ustica.

Allo stesso modo non sono presenti presso gli stati maggiori della Difesa o di altre forze armate strutture a disposizione del personale non più in servizio, né è ipotizzabile che consimili strutture esistano presso la direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, che cura i rapporti con il personale in quiescenza.

Il sottosegretario riconosce in conclusione che la risposta a questa interrogazione, come pure ad altre interrogazioni presentate in passato dalla senatrice Bonfietti, può apparire poco esaustiva e priva di elementi di interesse; peraltro egli non può che attenersi a quelli che sono i risultati delle istruttorie compiute dal Ministero della difesa.

La senatrice BONFIETTI si dichiara gravemente insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, il quale peraltro ne ha riconosciuto l'insufficienza. Ella non fa personalmente alcun carico al sottosegretario circa una mancata volontà di chiarire quegli elementi oscuri che inducono a valutare negativamente l'atteggiamento con cui l'Aeronautica militare, per malinteso spirito di corpo, ha sempre ostacolato le indagini dirette a stabilire la verità sul comportamento di alcuni suoi ufficiali in occasione della strage di Ustica. Tuttavia è evidente come tale atteggiamento ostruzionistico persista tuttora e la risposta alla sua interrogazione ne è una conferma; affermare infatti che agli uffici del Ministero non risultano l'esistenza di organismi e il compimento di attività come quelli descritti nell'atto di sindacato ispettivo, vuol dire che questi stessi uffici trascurano di prendere atto di documenti di dominio pubblico, quali le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche pubblicate dalla Commissione stragi, dai quali si evince – e non in via di interpretazione ma dalle esplicite dichiarazioni dei generali intercettati – come presso lo stato maggiore della Difesa siano state compiute per lungo tempo attività di sostegno agli imputati per il procedimento per la strage di Ustica, e come, di fronte alle prime diffide finalmente arrivate agli ufficiali coinvolti, questi abbiano chiesto l'istituzione di una struttura per «generali pensionati» al fine di consentire la prosecuzione delle suddette attività.

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-00913, presentata dal senatore Russo Spena, concernente la commissione per il riordino dei servizi di informazione e di sicurezza presieduta dal generale Jucci.

La commissione per la riforma degli organismi di informazione e sicurezza fu istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 marzo 1997 dall'allora presidente del Consiglio Prodi, al fine di svolgere un'analisi della distribuzione delle competenze operative e funzionali dei servizi di informazione e di sicurezza, in modo da riadeguarla ad obiettivi istituzionali anche in relazione ai mutati scenari internazionali, e di definire un'ipotesi di riassetto e razionalizzazione delle strutture organizzative.

Mentre non vi è agli atti una esplicitazione dei motivi che diedero luogo alla scelta dei commissari, risultano invece attestazioni circa il notevole contributo di pensiero fornito alla stessa commissione dal generale Jucci, anche ai fini della predisposizione di un disegno di legge del Governo sulla riforma dei servizi di informazione e di sicurezza.

Il sottosegretario fa infine presente che il procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma contro il generale Roberto Jucci ed altre 46 persone, cui si fa riferimento nell'interrogazione, risulta essere stato definito con richiesta di archiviazione.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario. Egli osserva in primo luogo come il Governo abbia fin dall'inizio scelto una strada politicamente sbagliata, e nei fatti improduttiva, per avviare la riorganizzazione e la riforma dei servizi segreti, optando per la costituzione di una commissione governativa che studiasse il problema, mentre sarebbe stato giusto svolgere tale indagine in ambito parlamentare.

Una volta adottata questa linea, certamente non ispirata a valori di trasparenza ma al contrario ad una visione autoreferenziale dei servizi segreti, il Governo ha perseverato nell'errore scegliendo per una funzione delicata come la Presidenza di tale commissione il generale Roberto Jucci. Tale scelta è stata inopportuna sotto un duplice profilo: da una parte perché persona che ha a lungo ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione di quei servizi che si pretendeva di riformare, e dall'altra perché un ufficiale con una forte connotazione politica. La conseguenza di tali

scelte, come è evidente, è stato il mancato avvio di un reale processo di rinnovamento dei servizi.

Stante l'assenza dei senatori Semenzato e De Carolis, il Presidente DI BENEDETTO dichiara decadute le interrogazioni nn. 3-01599, 3-01647 e 3-01709.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^{a})

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

348^a Seduta

Presidenza del Presidente GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente GUERZONI dà la parola al senatore Montagna per riferire sul disegno di legge.

Il senatore D'ALÌ, a nome del prescritto numero dei senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento avanza la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il presidente GUERZONI prendendo atto di tale richiesta, che risulta conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento, avverte che *l'iter* del disegno di legge n. 4526 proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (Esame e rinvio)

Il senatore MONTAGNA illustra i contenuti del disegno di legge, sottolineando che il provvedimento, di iniziativa governativa, è finalizzato a conseguire una graduale perequazione dei costi di esercizio delle imprese italiane che effettuano trasporto di merci a quelli delle omologhe imprese operanti nell'Unione Europea, mediante la riduzione, a decorrere

dall'anno 2001, dell'aliquota sull'accisa del gasolio usato come carburante nei veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. L'onere stimato della misura agevolativa è di 400 miliardi di lire annue e le modalità per la riduzione dell'aliquota sono affidate all'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi della legge 400 del 1988.

Il relatore conclude sottolineando l'opportunità della misura agevolativa, in considerazione dei maggiori oneri gestionali gravanti sulle imprese di settore nazionali, e condividendo la finalità di operare a sostegno di un comparto imprenditoriale alle prese con una crisi piuttosto allarmante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4527) Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente GUERZONI dà la parola al senatore Montagna per riferire sul disegno di legge in titolo.

Il senatore D'ALÌ a nome del prescritto numero dei senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento sottopone al presidente Guerzoni la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il presidente GUERZONI prendendo atto di tale richiesta, che risulta conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento, avverte che *l'iter* del disegno di legge n. 4527 proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4527) Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che tra il 1992 e il 1994 il Governo italiano ha concesso agli autotrasportatori nazionali uno specifico contributo in forma di credito di imposta, in seguito ad accordi raggiunti con le organizzazioni di categoria per sostenere un settore particolarmente colpito dalla concorrenza internazionale, anche a causa dei differenti oneri fiscali gravanti sui carburanti per autotrazione. Con due diverse decisioni – sostanzialmente confermate da due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee – la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto illegittimo il provvedimento agevolativo, adottato in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto incompatibile con l'ordinamento comunitario di settore vigente.

Il Governo ha quindi previsto, all'articolo 1, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito d'imposta a suo tempo concesso agli autotrasportatori, applicando alle somme da restituire gli interessi calcolati dalla data in cui è stata omessa la loro corresponsione fino a quella del loro effettivo versamento. Gli articoli 4 e 5 prevedono, invece, le modalità per l'autodichiarazione, nonché per l'iscrizione a ruolo e le sanzioni per gli eventuali mancati versamenti delle somme da restituire da parte delle singole imprese.

Il relatore sottolinea poi che le decisioni delle autorità comunitarie non appaiono più reversibili e che quindi lo Stato italiano è chiamato a recuperare le somme a suo tempo elargite a sostegno del settore dell'autotrasporto. Nondimeno, le modalità di recupero di tali somme appaiono eccessivamente gravose in termini economici e burocratici sia per le singole imprese, sia per la stessa Amministrazione finanziaria. Egli sollecita quindi il Governo a predisporre il regolamento attuativo tenendo conto della esigenza di ridurre al minimo gli oneri addossati alle imprese di trasporto.

Il senatore VENTUCCI chiede al presidente Guerzoni di rinviare la discussione generale sul disegno di legge n. 4527, nonchè sul disegno di legge n. 4526 in precedenza illustrato, nonché di svolgere l'audizione dei rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative del settore dell'autotrasporto, al fine di valutare con il dovuto approfondimento i due provvedimenti che, al momento, appaiono piuttosto generici e lacunosi.

Il senatori ROSSI si associa alla richiesta del senatore Ventucci di svolgere le audizioni dei rappresentanti di categoria.

Il senatore BONAVITA fa presente che sono in corso trattative tra i rappresentanti del Governo e le associazioni di categoria, per cui ritiene opportuno svolgere le audizioni successivamente e non procedere, al contempo, all'esame dei due disegni di legge.

Il presidente GUERZONI rinvia la discussione generale sul disegno di legge n. 4527, intendendo tale decisione riferita anche al disegno di legge n. 4526, e si riserva di valutare in seguito la richiesta di svolgere le audizioni richieste.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 10 MAGGIO

Il presidente GUERZONI comunica che la seduta antimeridiana, già convocata per le ore 9 di domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000 **416^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI indi del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi, per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ROCCHI risponde all'interrogazione n. 3-03431 del senatore Masullo, su un istituto di istruzione secondaria superiore nel comune di Nola nel quale gli studenti sono costretti ai doppi turni, facendo presente che il provveditore agli studi di Napoli si è attivato presso la competente amministrazione provinciale per risolvere il problema. Dagli incontri effettuati è emersa l'impossibilità di trovare edifici utilizzabili nel comune di Nola e pertanto ci si è rivolti ad altri comuni vicini, i quali hanno offerto la disponibilità di altre strutture. Nel gennaio scorso è stato quindi sottoscritto un protocollo per il loro impiego, mentre la provincia ha stanziato fondi nel proprio bilancio per il necessario adeguamento. Il provveditore di Napoli, comunque, ha assicurato il proprio impegno a seguire la vicenda fino alla soluzione del problema.

Il senatore MASULLO si dichiara soddisfatto, pur rilevando che in molte circostanze la popolazione si sente quasi indifesa a fronte di un vero e proprio labirinto di strutture e competenze burocratiche. Giudica in conclusione l'intervento del Ministero utile, ma in definitiva anche doveroso.

Il sottosegretario ROCCHI risponde poi all'interrogazione n. 3-03562 dei senatori Cortiana e Biscardi, sulla partecipazione dei docenti di ruolo ai concorsi riservati previsti dalla legge n. 124 del 1999 per il conseguimento dell'abilitazione, facendo presente che l'Amministrazione, al momento di dare attuazione alla legge citata, era orientata a non consentire ai docenti già in ruolo l'accesso ai concorsi riservati previsti dalla legge stessa per il personale precario; in tal senso infatti disponeva l'ordinanza n. 153 del 1999. Tuttavia l'Amministrazione si è trovata soccombente in un giudizio avanti un tribunale amministrativo regionale e pertanto, con ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, ha previsto la possibilità che anche docenti già in servizio di ruolo possano accedere ai concorsi riservati, nella considerazione che tale ipotesi comunque non appare vietata dalla legge n. 124. In conclusione l'Amministrazione nutre le stesse perplessità degli interroganti, ma ha dovuto inchinarsi al disposto del giudice amministrativo.

Il senatore CORTIANA, premesso che sovente le difficoltà in cui si trovano le amministrazioni sono imputabili alle ambiguità della legge, rileva che, di fatto, la volontà a suo tempo espressa dal legislatore – favorevole all'ordinato reclutamento dei docenti per concorso e contrario ad ogni forma di *ope legis* – è stata completamente aggirata.

Il sottosegretario GUERZONI risponde all'interrogazione n. 3-03611 presentata dall'omonimo senatore Guerzoni ed altri, sulla sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per sei posti di professore universitario di prima fascia, raggruppamento F0730 – malattie dell'apparato cardiaco, bandito addirittura nel 1992 e che ancor oggi non risulta concluso. Premesso che in materia il Ministero dispone ormai solo di limitati poteri, illustra analiticamente le tormentate vicende del concorso e fa presente che il Dicastero, di fronte all'ultimo rinvio nella convocazione della commissione giudicatrice, aveva deciso di fissare un termine ultimo per la conclusione dei lavori. Non è stato però necessario farvi ricorso, perché la commissione, lo scorso 28 aprile, ha esaurito i propri lavori, confermando i vincitori già proclamati in sede di primo svolgimento del concorso. Ora spetterà al CUN approvare gli atti nella sua prossima seduta. Il Ministero aveva più volte richiamato la commissione alla necessità di concludere al più presto; comunque egli osserva che l'avvenuta riforma dei concorsi universitari, pur avendo manifestato, nella fase di prima attuazione, qualche lacuna ascrivibile forse a radicate logiche accademiche, tuttavia è riuscita ad evitare il ripetersi di patologie gravi e tutt'altro che trasparenti come quella denunciata dagli interroganti.

Il senatore GUERZONI, ringraziando il Sottosegretario suo omonimo per la sollecita risposta, trae dalla vicenda conferma dell'opportunità di una riforma volta a porre termine a vicende gravi come quella denunciata, che spera sia l'ultima. Ne sono stati danneggiati infatti l'università, la ricerca ed una intera generazione di specialisti di notevole livello investiti di ampie responsabilità. Raccomanda infine al Governo, qualora dovessero manifestarsi nuove patologie, di fissare un termine finale per la conclusione del procedimento.

Il sottosegretario CARLI – cui il Presidente BISCARDI rivolge un saluto augurale – risponde all'interrogazione n. 3-03204 del senatore Masullo, sulla mancata dismissione, da parte del Ministero della difesa, del complesso monumentale del Convento della Santissima Trinità delle Monache a Napoli, ricordando che tale complesso è stato abbandonato dall'amministrazione militare a partire dal terremoto del 1980-1981. Da allora la competente soprintendenza ai beni ambientali e architettonici ha effettuato, a carico del proprio bilancio, numerosi interventi – che illustra puntualmente – per salvaguardare l'integrità del complesso e impedirne l'ulteriore degrado, nonché i rischi di danneggiamento o occupazione illegale. Tali interventi proseguiranno nel 2000 e nel 2001. All'auspicato fine della restituzione di tale pregevole complesso alla pubblica fruizione, infine, il 29 febbraio scorso il demanio ha consegnato l'immobile al comune, che a maggio aprirà il parco al pubblico.

Il senatore MASULLO, nell'esprimere apprezzamento per l'azione degli organi del Ministero volti ad assicurare almeno lo sopravvivenza fisica di beni culturali di grande rilievo come quello menzionato, formula l'auspicio che a tale azione si affianchi una iniziativa politica, di stimolo e coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni, laddove l'intrecciarsi dei rapporti e delle competenze conduce alla paralisi decisionale e trascina per anni vicende come quella del convento della Santissima Trinità delle Monache. In tale prospettiva, sarebbe inoltre preziosa un'opera di alta consulenza del Ministero a favore degli enti locali per aiutarli a individuare la migliore destinazione di immobili così importanti, sui quali si concentrano tanti appetiti.

Il sottosegretario CARLI risponde infine all'interrogazione n. 3-03469 dei senatori Bevilacqua ed altri, sulla scelta degli artisti incaricati di realizzare le opere di abbellimento negli edifici pubblici, ricordando che la legislazione vigente – da ultimo innovata ad opera dell'articolo 4 della legge n. 352 del 1997 – opportunamente prevede la presenza, nella commissione incaricata di scegliere l'artista, del soprintendente per i beni artistici e storici e di due artisti di chiara fama. È ovvio d'altra parte che il Ministero dei beni culturali non dispone di alcun potere riguardo alle nomine degli altri componenti, spettanti per legge ad altri enti, né sulla designazione degli artisti; tuttavia il Ministero condivide l'opportunità di una modifica alla composizione della commissione e a tal fine ha predisposto una norma, collocata quale articolo 7 nel proprio disegno di legge sulla promozione dell'architettura di qualità (A.S. n. 4324), attualmente all'esame in sede referente di questa Commissione.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara in certo modo soddisfatto, dal momento che il Ministero ha dato atto della necessità di modificare le norme vigenti.

Il PRESIDENTE avverte che, d'intesa con il senatore Monteleone, la sua interrogazione n. 3-03142, sui ritardi nell'emanazione dei bandi per corsi di specializzazione post-laurea da parte dell'università della Basilicata sarà svolta in altra seduta; dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(4429) BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i prescritti pareri e si può pertanto passare all'esame dell'articolo unico.

Il relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.12 (nuovo testo) volto a sostituire interamente l'articolo unico del disegno di legge, facendo presente che la sua stesura è frutto di un impegno comune cui hanno concorso con lui il Governo ed altri membri della Commissione. Sottolineata poi la estrema complessità della materia considerata, della quale ogni giorno emergono profili nuovi, intende apportare al testo dell'emendamento tre modificazioni, rispettivamente volte a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio in ordine al rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, a precisare che le graduatorie sono compilate dal Ministero dell'università e a specificare che i nuovi titoli da valutare sono quelli relativi all'attività didattica, artistica e culturale.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 1.15 (nuovo testo) identico al precedente, dichiarando di aderire alle argomentazioni del relatore e di apportare all'emendamento le medesime modifiche.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.13 e 1.14, mentre il senatore BEVILACQUA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.12 (nuovo testo) e sull'identico 1.15 (nuovo testo); successivamente, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento

stesso viene posto ai voti risultando approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 1.1.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi.

Il relatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.0.11, alla luce del parere contrario espresso dalle Commissioni consultate. Illustra poi l'emendamento 1.0.2 che, previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, è posto ai voti ed approvato.

Passandosi all'esame dell'emendamento 1.0.13, in assenza dei presentatori, il senatore MONTICONE dichiara di farlo proprio.

Il relatore ASCIUTTI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole, osservando che il riferimento alle norme di attuazione degli statuti speciali assicura che la delega di competenze alla regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano verrebbe attuata d'intesa con il Governo. Del resto l'emendamento è frutto di un dibattito svoltosi presso la 1ª Commissione, che ha espresso un parere favorevole.

Dopo che il senatore BISCARDI, in una breve interruzione, ha fatto presente che a suo avviso lo Stato dovrebbe conservare la competenza a formulare gli indirizzi generali in materia di istruzione, il sottosegretario GUERZONI prosegue facendo presente che l'emendamento intende sostituire l'articolo 8 della legge di riforma delle accademie e dei conservatori (n. 508 del 1999), la cui formulazione è inefficace e ribadendo le garanzie offerte dalla procedura di approvazione delle norme di attuazione degli statuti speciali.

In sede di votazione, annunciano l'astensione i senatori ASCIUTTI a nome del Gruppo Forza Italia, BEVILACQUA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, BRIGNONE a nome del Gruppo Lega Forza Nord Padania e BISCARDI, mentre il senatore MONTICONE annuncia voto favorevole alla luce dell'ampio dibattito svoltosi presso la 1ª Commissione.

Posto infine ai voti, l'emendamento risulta non approvato.

L'emendamento 1.0.3 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 1.0.20, volto a risolvere una grave omissione compiuta dal legislatore a danno di tre persone e lo modifica in conformità al parere della 1ª Commissione.

Il relatore ASCIUTTI si rimette al Governo.

Il sottosegretario GUERZONI, pur dicendosi non contrario al merito, invita il presentatore al ritiro, segnalando la estraneità dell'argomento al testo in esame e il rischio che una sua eventuale approvazione possa dar luogo a equivoci interpretativi circa la natura degli educandati femminili dello Stato, certamente diversa da quella delle accademie e dei conservatori.

Il senatore BISCARDI replica segnalando che la disposizione da lui proposta riguarda un problema specifico di personale, cui del resto attiene il disegno di legge in esame.

Il senatore BRIGNONE, favorevole al merito della proposta, osserva che però vi sono anche altri problemi irrisolti riguardanti piccoli nuclei di personale scolastico e concorda con il Sottosegretario.

Il senatore BISCARDI dichiara allora di ritirare l'emendamento onde evitare il pericolo di una sua reiezione; la sua ripresentazione in altra sede rimane comunque un atto dovuto, per rimediare ad una dimenticanza dell'amministrazione scolastica che in altri casi si è dimostrata molto più sollecita a favore di gruppi di dipendenti altrettanto piccoli. Invita pertanto il Governo ad assumere una iniziativa legislativa al riguardo.

Il senatore ASCIUTTI illustra quindi l'emendamento 1.0.21, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole, per la necessità di coordinare meglio di quanto non abbia fatto la legge n. 508 del 1999 le competenze delle province in materia di edilizia scolastica – con specifico riguardo alle accademie e ai conservatori – con quelle dello Stato.

La Commissione approva l'emendamento.

Infine, previa approvazione dell'emendamento Tit.1 del relatore ASCIUTTI – che questi modifica per tener conto degli ultimi emendamenti approvati – e conseguente assorbimento dell'emendamento Tit. 2, la Commissione conferisce il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, comprensivo delle modifiche apportate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente OSSICINI avverte di aver preso contatto con il nuovo Ministro delle pubblica istruzione De Mauro e di averne acquisito la disponibilità a svolgere comunicazioni alla Commissione in una seduta che potrebbe aver luogo giovedì 25 maggio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice BRUNO GANERI, esprimendo soddisfazione per la approvazione testè avvenuta del disegno di legge n. 4429, segnala che rimane tuttora irrisolto il problema degli accompagnatori di pianoforte nei conservatori e sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 4110, da lei presentato per risolverlo.

Il Presidente OSSICINI fornisce assicurazioni al riguardo.

Il senatore BISCARDI ricorda che il 2 dicembre scorso la Commissione, in sede di approvazione definitiva della legge di riforma delle accademie e dei conservatori, aveva impegnato il Governo, con l'ordine del giorno n. 0/2881-B/4/7 da lui presentato ed accolto dal rappresentante del Governo, ad assicurare la presenza dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza nel Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), anche nella composizione provvisoria prevista dall'articolo 3, comma 3 della riforma stessa. Al riguardo giungono invece notizie preoccupanti.

Il sottosegretario GUERZONI risponde che il Governo ha emanato il decreto per disciplinare le elezione dell'organismo provvisorio, in conformità al citato articolo 3, comma 3, che alla lettera *a)* prevede quattro membri eletti in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; dei quattro posti, tre saranno riservati alle Accademie, ma certo non si può immaginare che ben due di questi siano occupati dalle due Accademie menzionate. Egli comunque assume l'impegno politico, alla luce dei risultati delle elezioni, ad assicurare nei modi possibili la presenza delle Accademie citate, allorché il Governo effettuerà le nomine previste dalla lettera *c)* del richiamato comma 3.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4429

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: 'Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell'articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato a concorso meno recente. Il punteggioda attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria».

Conseguentemente, al terzo periodo, in fine, sopprimere la parola: "nazionali"».

1.12 (nuovo testo)

ASCIUTTI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: 'Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell'articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato a concorso meno recente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria».

Conseguentemente, al terzo periodo, in fine, sopprimere la parola: "nazionali"».

1.15 (nuovo testo)

BISCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente alla copertura di tutti i posti in organico disponibili, a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, mediante regolamento con specifica tabella, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'organismo di cui al successivo articolo 3, commi 3 e 4, ai fini dell'aggiornamento e della integrazione con tutto il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, nonché con il personale che abbia superato la sessione riservata, a norma dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124"».

1.13 Nava

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente alla copertura di tutti i posti vacanti negli organici che verranno determinati anche dall'attuazione della presente legge, a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, mediante regolamento con specifica tabella, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'organismo di cui al successivo articolo 3, commi 3 e 4, ai fini dell'aggiornamento e della integrazione con tutto il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, nonché con il personale che abbia superato la sessione riservata, a norma dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124"».

1.14 LORENZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e fermo restando quanto disposto» fino a: «27 dicembre 1989, n. 417».

1.1 Bevilacqua, Marri, Pace, Toniolli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del presente comma, nonché per l'espletamento delle attività attualmente esercitate dal Ministero della pubblica istruzione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, un apposito servizio di livello dirigenziale generale, senza oneri finanziari aggiuntivi, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 9, con le procedure ivi previste, le strutture, le attrezzature e il personale attualmente in servizio dello stesso Ministero. Per le esigenze di funzionamento del servizio, potrà essere utilizzato, in posizione di comando, anche personale attualmente assegnato all'Ispettorato dell'istruzione artistica presso il Ministero della pubblica istruzione e in servizio presso le istituzioni"».

1.0.11 ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppresse le parole: "e con la presente legge"».

1.0.2 ASCIUTTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. L'articolo 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano). 1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia"».
- 1.0.13 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. L'articolo 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
- «Art. 8 (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità da quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia».
- 1.0.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di vice direttrice negli educandati femminili dello Stato di Firenze, Milano, Montagnana, Palermo e Udine, approvato con decreto ministeriale 20 marzo 1996 è prorogata fino all'anno scolastico 2000-2001"».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché altre norme sul personale scolastico».

1.0.20 Biscardi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Per l'anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- 2. A decorrere dall'anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 508 del 1999, determinate nella misura prevista dal decreto interministeriale 26 febbraio 1998 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.21 Asciutti, relatore

Nel titolo, sostituire le parole: «in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica» con le seguenti: «in materia di reclutamento del personale docente nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».

Tit. 1 Asciutti, relatore

Nel titolo, sostituire le parole: «in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica» con le seguenti: «in materia di reclutamento del personale docente nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».

Tit. 2 Biscardi

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

341^a Seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15.15.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il PRESIDENTE rivolge, a nome della Commissione, parole di benvenuto al sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, onorevole Nocera, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BIANCO richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità dell'epidemia di influenza aviaria che ha colpito in modo particolare gli allevamenti della regione Veneto, e anche della regione Lombardia, sottolineando l'esigenza di fornire, in tempi auspicabilmente brevi, risposte adeguate alla gravità della crisi in atto. La crisi del settore avicolo che ha colpito i produttori italiani presenta un quadro estremamente preoccupante, tenuto conto che ha coinvolto circa 10 milioni di capi, producendo, oltre al danno diretto, anche gravi danni indiretti, tali da richiedere, a suo avviso, adeguati e consistenti ristori finanziari.

Nel ricordare di avere presentato, il 29 febbraio, una mozione (che è stata sottoscritta anche da esponenti di altri Gruppi parlamentari) sottolinea l'esigenza che le autorità sanitarie intervengano anche in relazione

agli allevamenti che riguardano altre specie volatili, proprio per la grande facilità di diffusione e di propagazione del virus. Nello stigmatizzare il ritardo del Governo, che non ha ancora emanato un provvedimento di quantificazione e di risarcimento dei danni del cosiddetto «fermo stalla», il senatore Bianco ritiene che l'emergenza in atto avrebbe richiesto l'emanazione di un provvedimento di urgenza e dà comunque atto al relatore, senatore Bedin, di avere presentato un provvedimento, che auspica possa tradursi in legge, al fine di colmare il vuoto legislativo sulla materia. Nel ricordare che sono migliaia i produttori e i lavoratori in stato di crisi economica, aggravato dalle chiusure per motivi sanitari, ribadisce la necessità di una accelerazione dei tempi, anche per impedire che a fronte della forte domanda, si possa optare per la strada di una riduzione dei cicli di allevamento in stalla, con evidenti conseguenze dannose. Ricordato inoltre che il Veneto è la prima regione per produzione lorda vendibile nel settore avicolo, ribadisce che tale settore è forse fra i più importanti nel Veneto e comunque riveste grande importanza nello stesso comparto agricolo.

Nel preannunciare la richiesta di aggiungere la propria firma al provvedimento in esame, ritiene però che sarebbero necessari alcuni perfezionamenti in relazione ai capoversi 10-bis e 10-ter del comma 1 dell'articolo 1 (in quanto gli aiuti andrebbero erogati in proporzione a tutti i soggetti colpiti), come pure in relazione al termine di 120 giorni previsti dal comma 2 dello stesso articolo 1, termine che ritiene andrebbe dimezzato. Preannuncia al riguardo la presentazione di opportuni emendamenti, anche per una migliore finalizzazione della spesa.

Il senatore LAURIA Baldassare prende la parola su un problema che, pur non investendo direttamente la regione Sicilia, presenta comunque aspetti di particolare gravità, osservando al riguardo che oltre al cosiddetto «vuoto sanitario», andrebbero messe in atto iniziative per la vaccinazione anche degli animali non infettati, pur se è consapevole che, a livello di Unione europea, tale opinione non sembra pienamente condivisa. Ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di prevedere adeguate misure di prevenzione, puntando sulla vaccinazione quale strumento più efficace per la eradicazione della situazione epidemica, che, altrimenti, è destinata a ripresentarsi, così come avviene per l'influenza umana. Ritiene infine che, sulla scorta di quanto accade in altri paesi come gli Stati Uniti, andrebbero poste allo studio iniziative per consentire anche l'esportazione degli animali vaccinati, una volta accertato che non siano portatori di virus. Ritiene conclusivamente necessario che siano previsti interventi di ristoro economico, sia per i danni relativi all'abbattimento degli animali, sia per gli altri danni connessi.

Il senatore MURINEDDU si sofferma preliminarmente sulla dislocazione e sui problemi che hanno colpito gli allevamenti avicoli, a seguito della grave crisi di influenza aviaria in atto, rilevando che se si prefigurano interventi a favore di tutta la filiera (come pure sarebbe teoricamente

auspicabile) ciò può implicare un impatto finanziario di grande entità che difficilmente potrà trovare capienza nelle risorse preordinate a favore del settore primario, ricordando inoltre che gli interventi non potranno avere che natura risarcitoria. Quanto all'articolato del provvedimento in esame, ritiene condivisibile l'articolazione che appare adeguata alla gravità dei problemi in atto, anche per il ricorso ad una formulazione normativa semplice ed efficace.

Il relatore BEDIN prende la parola per ribadire l'esigenza di prevedere un'audizione delle varie categorie interessate.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che tale questione potrà essere affrontata nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, al termine della seduta della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)

Il relatore BEDIN sottolinea che è la prima volta che il Parlamento italiano discute il programma legislativo dell'Unione europea, relativo non solo all'anno 2000, ma configurante una strategia per i prossimi cinque anni. Ritiene pertanto che sia opportuno un approccio che consenta progressivamente di affinare procedure di codecisione per dare crescente importanza alla fase ascendente del processo normativo comunitario, posto che la partecipazione dei Parlamenti nazionali può costituire il punto di partenza della loro partecipazione alla formazione dell'ordinamento europeo, dando un efficace contributo alla mediazione tra cittadini ed Unione europea, anche per offrire alla società italiana un «luogo» di confronto europeo più vicino agli interessi regionali: è in quest'ottica che per la prima volta il Senato è chiamato ad esprimersi sugli obiettivi strategici della Commissione europea per gli anni 2000-2005.

Osservato poi che il programma all'esame è anche quello dell'anno iniziale della Commissione Prodi, ricorda che le linee lungo le quali l'attività della Commissione si esplicherà nel corso del nuovo quinquennio prevedono di promuovere nuove forme di governabilità europea; attribuire all'Europa una voce più forte sulla scena mondiale; promuovere un nuovo programma economico e sociale nonché migliorare la qualità della vita. Se tale ultimo punto è certamente di interesse specifico della Commissione agricoltura, va ricordato che la Commissione intende coordinare, migliorare e accelerare la risposta dell'Europa ai problemi che incidono sulla

vita quotidiana dei cittadini (in particolare in materia di ambiente e sicurezza alimentare, così come proposto nel Libro bianco recentemente presentato).

Il relatore si sofferma poi sul tema della nuova governabilità, perché il rafforzamento del quadro istituzionale è necessario anche ai fini dell'ampliamento ai Paesi candidati. La Commissione sostiene che l'allargamento deve essere considerato uno dei fattori che richiedono un'ulteriore integrazione, anziché un processo parallelo ma distinto, tenuto anche conto che quest'anno, per la prima volta, verrà erogato per un intero esercizio un contributo finanziario più cospicuo ai Paesi candidati (tramite i programmi PHARE e ISPA, relativi al finanziamento strutturale per l'ambiente e i trasporti e il programma SAPARD, relativo ai finanziamenti agricoli). La Commissione intende presentare nel corso dell'anno numerose proposte e documenti, tra cui segnala alcune decisioni del Consiglio.

L'allargamento – prosegue il relatore – porrà enormi problemi alle economie dell'attuale Unione europea, legati al ritardo nel recupero dei tassi di competitività a livello mondiale: l'Unione allargata presuppone una nuova divisione internazionale del lavoro tra l'Europa e il resto del mondo, come pure all'interno della stessa Europa allargata. Se esiste un problema di fuoriuscita, sia pure graduale, dei paesi europei dalle politiche di coesione e di aiuto, esiste anche la necessità di affrontare il problema del costo dell'allargamento, attraverso un adeguato studio.

Nel segnalare poi una novità nel programma per il 2000 della Commissione europea (la sottolineatura in ogni settore della politica comunitaria degli aspetti riguardanti il servizio ai cittadini), il relatore osserva che l'ambiente, la sanità, e la sicurezza alimentare sono tuttavia i settori nevralgici per recuperare la fiducia dei cittadini nella capacità dell'Europa di migliorare la loro vita e cita al riguardo l'impegno della Commissione europea a preparare il nuovo programma di azione per l'ambiente ed un libro bianco sulla responsabilità ambientale; quanto alla sicurezza alimentare, l'autorità alimentare europea potrà offrire una risposta alla crisi di sfiducia ingenerata tra i cittadini, mentre sul connesso tema degli organismi geneticamente modificati, va ricordato l'impegno della Commissione a migliorarne il quadro normativo.

La Commissione europea – precisa il relatore – ha inoltre riconosciuto l'importanza del benessere degli animali e annunciato, in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, la massima attenzione anche all'organizzazione di alcuni mercati, tra cui quello dell'olio di oliva (per il quale va rimossa la penalizzazione derivante all'Italia dall'attribuzione della provenienza dell'olio dal luogo della produzione e non della raccolta). Sulla sicurezza alimentare ricorda l'impegno della Commissione europea a realizzare un'agenzia, osservando che esistono molte ragioni per proporre al Governo italiano di insistere, presso gli altri Esecutivi, affinché l'agenzia sia collocata in Italia. Ritiene anche che l'Esecutivo dovrà insistere perché si arrivi presto ad istituire un'Autorità alimentare europea, facendo seguito alle indicazioni del Libro

bianco sulla sicurezza alimentare, adoperandosi affinché sia l'Italia ad ospitare la sede dell'Autorità.

Il relatore passa poi ad illustrare in dettaglio alcuni capitoli del documento in esame. Per quanto riguarda l'agricoltura, l'accento verrà posto sulla messa in opera dei programmi e dei cambiamenti introdotti con Agenda 2000 per il finanziamento futuro della politica agricola comune (PAC), nonché sulla promozione della qualità dei prodotti agricoli e sulla razionalizzazione della legislazione agricola (con l'approvazione di oltre 150 progetti di sviluppo rurale). Saranno intraprese pure iniziative per risolvere i problemi che ancora presentano i mercati dell'olio di oliva, dello zucchero, del riso e della carne suina. Anche nell'ambito della politica agricola, la Commissione si ripropone di ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo nelle regioni dell'Unione, attraverso gli strumenti esistenti, tra i quali il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e con le iniziative comunitarie intese a favorire la coesione economica e sociale (tra le quali rientra il programma «Leader+» indirizzato prevalentemente a misure di accompagnamento della PAC); inoltre, nel corso del 2000 verrà erogato un contributo finanziario più cospicuo ai paesi candidati, che riguarderà anche l'agricoltura (il Programma SAPARD, già ricordato), nell'ambito di una strategia di preadesione.

Ricordati inoltre analiticamente i regolamenti che la Commissione intende presentare nel corso dell'anno, osserva che la Commissione ha sottolineato che saranno prese nuove e importanti misure affinché nella politica agricola comune siano sempre più presenti gli aspetti di carattere ambientale (in linea con la Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per un'agricoltura sostenibile (COM(99)22), adottata il 27 gennaio 1999). In tema di sicurezza alimentare, la Commissione considera uno dei suoi obiettivi prioritari in particolare la realizzazione del programma delineato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(99)719), già citato, il che implica una revisione della legislazione comunitaria sugli alimenti e le derrate alimentari e propone di creare un'autorità alimentare europea, fissando principi di sicurezza alimentare e regole di rintracciabilità, nonché procedure di controllo e di intervento urgente da applicare all'intera catena alimentare.

Il relatore ricorda infine il dibattito in corso sugli organismi geneticamente modificati (su cui c'è una proposta di direttiva) e sul principio di precauzione, il cui obiettivo è quello di informare tutte le parti interessate su come la Commissione applica o intende applicare questo principio e di definire le linee guida per la sua applicazione.

Quanto al settore della pesca, la Commissione continuerà a perseguire il miglioramento della competitività e della redditività del settore, trovando il giusto equilibrio tra le capacità di cattura e il livello di riserve di pesce, al fine di rendere effettive le decisioni relative ai mercati e alle strutture prese dal Consiglio alla fine del 1999, contribuendo al conseguimento di un equilibrio durevole tra risorse alieutiche e loro sfruttamento (in particolare grazie ad un sistema di rinnovo della flotta). Tra gli obiet-

tivi più importanti ci sarà quello di formulare proposte miranti a codificare più di venti regolamenti in un testo unico. La Commissione si impegnerà, inoltre, nel promuovere la questione della partecipazione comunitaria alle organizzazioni regionali della pesca, e a concludere, a livello internazionale, un nuovo quadro di cooperazione per la pesca con il Marocco.

Il relatore si sofferma quindi sul tema della politica euro-mediterranea, precisando che il rafforzamento del *partenariato* euromediterraneo costituisce un importante impegno nell'agenda della Commissione europea, la cui realizzazione potrebbe consentire un potenziamento dell'azione dell'Unione nell'ambito del processo di pace in Medio-Oriente e dei rapporti con il Maghreb. La Commissione ha infatti presentato, il 20 ottobre 1999, la proposta di modifica del programma MEDA, in cui intende riformare le procedure e i criteri di scelta dei finanziamenti e basare il contenuto della cooperazione concentrando i finanziamenti sull'aiuto all'attuazione degli accordi di cooperazione. Ricorda infine le proposte e i documenti che la Commissione intende presentare nel corso dell'anno in materia.

Il relatore si sofferma quindi sulla tematica relativa al *Millenium Round*, osservando che nel settore delle relazioni commerciali l'obiettivo prioritario previsto nel programma all'esame, dopo il fallimento di Seattle, resta quello di ampliare il più possibile la liberalizzazione degli scambi e potenziare il sistema commerciale, ma per superare l'*impasse* creatasi a Seattle sono state avviate consultazioni con tutti gli Stati membri per tessere un nuovo quadro negoziale. Quanto infine alle questioni connesse al commercio mondiale, il relatore precisa che la Commissione sottolinea la necessità di salvaguardare il modello agricolo europeo in tutti i negoziati internazionali sul commercio, nonché di concludere una serie di accordi internazionali bilaterali per promuovere le produzioni di qualità.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO svolge alcune riflessioni di carattere generale, in relazione al documento all'esame della Commissione, ricordando preliminarmente che, nel momento in cui fu valutato, a livello comunitario, il problema dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità europea, l'attenzione fu prevalentemente accentrata sull'impatto finanziario di tale ampliamento dell'Unione, con valutazioni differenziate (di segno positivo o negativo), piuttosto che con un'analisi dei problemi del quadro politico da rafforzare, in sostanza facendo prevalere un'ottica commerciale relativa ai vantaggi e svantaggi finanziari dell'evoluzione in atto.

A tale riguardo, ritiene che tale logica contrassegni ancora adesso l'approccio con cui viene affrontato il problema dell'ampliamento dell'Unione, che coinvolge paesi con economie a carattere prevalentemente agricolo o, per di più, con economie agricole incentrate sulle produzioni mediterranee: anche a fronte di tali prospettive di allargamento del quadro comunitario, sembra pertanto riproporsi lo stesso approccio di carattere finanziario, con il rischio che – come emerge anche da recenti sondaggi ef-

fettuati in alcuni paesi – si finisca per scivolare verso la opzione a favore di una zona di libero scambio e non di un progetto che rafforzi le strategie dell'Unione. A suo avviso, infatti, il documento presentato dalla Commissione europea non affronta in modo adeguato i problemi del rafforzamento del tessuto politico ma adotta un approccio incentrato prevalentemente sui problemi commerciali.

Nell'esprimere pertanto preoccupazioni profonde per il riproporsi di una metodologia non condivisibile, il senatore Bettamio ritiene che ciò potrà incentivare ulteriormente la richiesta di protezioni e sussidi, in relazione ai vari livelli di produzione ottenibili, innescando quindi delle vere battaglie di retroguardia su temi, su cui l'Unione non potrà certamente assentire. Richiama infine l'attenzione sull'esigenza di innescare e rafforzare il circuito politico all'interno dell'Unione, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali, al fine di tenere conto del ruolo del Consiglio e della Banca centrale.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^{a})

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000 **312^a Seduta**

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente: «Semplificazione dei procedimenti relativi ad interventi in favore dell'imprenditoria femminile» (n. 657)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 54, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente CAPONI, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dà la parola alla relatrice per la illustrazione della proposta di parere.

La relatrice FIORILLO illustra la seguente proposta di parere:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, oltre a correggere la numerazione erronea degli ultimi due commi, sarebbe opportuno riformulare la parte del primo comma che definisce le caratteristiche delle piccole e medie imprese, introducendo un rinvio dinamico al decreto ministeriale 18 settembre 1997, per evitare che le eventuali modifiche delle previsioni relative alle PMI impongano di modificare in futuro anche il presente regolamento;

all'articolo 13, comma 2, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di presentare le domande per via telematica, coordinando così tale norma con quanto stabilito dall'articolo 9 dello schema; all'articolo 14, comma 3, sarebbe opportuno introdurre un termine per la pubblicazione delle graduatorie;

all'articolo 18, al primo comma, sarebbe opportuno fare esplicito riferimento alla disciplina in materia di controlli disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 1998, che appare assai più dettagliata di quella contenuta nel comma in esame; al comma 2 dello stesso articolo 18, andrebbe poi valutata l'utilità del rinvio all'articolo 3 della legge n. 274 del 1998; esso, infatti, riguardando specificatamente le sole agevolazioni erogate dal Fondo per l'innovazione tecnologica, non pare pertinente alle fattispecie considerate dal regolamento;

all'articolo 23 sarebbe opportuno prevedere l'abrogazione, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 215 del 1992, delle parole «fino al 50 per cento delle spese» e alla lettera *b*) dello stesso comma le parole «fino al 30 per cento delle spese sostenute».

L'articolo 5 dello schema, infatti, rinvia ad un decreto ministeriale l'indicazione delle percentuali delle agevolazioni, che dovrebbero essere definite secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria.

Abrogando il solo comma 2 dell'articolo 4 – come attualmente previsto dallo schema – le suddette percentuali del 30 per cento e 50 per cento potrebbero costituire il limite massimo delle agevolazioni, anche in presenza di percentuali comunitarie più elevate, risultando impossibile applicare i massimali comunitari per le regioni depresse, che di norma sono di intensità maggiore».

Il senatore WILDE dichiara di astenersi sulla proposta formulata dalla relatrice. Pur condividendo, infatti, le iniziative assunte a favore dell'imprenditoria femminile, ritiene inaccettabili criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che hanno determinato fino ad oggi una penalizzazione di alcune regioni, in particolare della Lombardia.

Dopo aver sottolineato la discutibile allocazione dei fondi tra i settori del turismo e dell'industria, osserva come si renda necessario intervenire per portare alla luce una economia sommersa da cui risulterebbe un quadro molto diverso delle cosiddette aree depresse, con conseguenze significative anche nella identificazione delle zone da incentivare sulla base dei criteri stabiliti dall'Unione europea.

Il senatore TRAVAGLIA esprime talune perplessità di fondo sul metodo di incentivare alcuni settori economici o particolari categorie di imprenditori. Ritiene, infatti, che occorrerebbe demandare al funzionamento del mercato lo sviluppo delle diverse attività produttive, agendo prevalentemente attraverso la riduzione dell'imposizione fiscale.

Lo schema di regolamento in esame introduce, comunque, alcune modificazioni che razionalizzano la normativa vigente e su cui è possibile formulare una valutazione positiva. Non condivide, peraltro, la parte concernente i corsi di formazione, dato che, a suo avviso, appare discutibile l'intento di voler attribuire attraverso questo strumento la qualificazione di imprenditore. Permangono, inoltre, meccanismi procedurali eccessivamente complessi che potrebbero essere semplificati utilizzando con decisione la leva fiscale. Desta perplessità, infine, la soppressione del termine per l'accesso agli interventi nei riguardi delle imprese costituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 215 del 1992.

Dichiara quindi la propria astensione.

Il senatore TURINI esprime una valutazione complessivamente positiva sul sistema di incentivazione a favore dell'imprenditoria femminile, pur sollevando perplessità sulla complessità delle procedure che possono dar luogo ad appesantimenti e burocratismi. Sarebbe preferibile, pertanto, utilizzare la leva fiscale per incentivare l'imprenditoria femminile. Condivide, inoltre, le obiezioni formulate relativamente al termine per la costituzione delle imprese.

Dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore DE LUCA Athos rileva come dai dati emerga con chiarezza la necessità di rendere più efficace il sistema di incentivazione a favore dell'imprenditoria femminile. Esprime, pertanto, il proprio avviso favorevole.

Il senatore LARIZZA ritiene che le disparità esistenti e che evidenziano l'esigenza di promuovere l'imprenditoria femminile non possono essere superate se non attraverso interventi mirati di incentivazione. Quanto alla ripartizione dei fondi, osserva che essa dipende dalla diversità delle situazioni che si riscontrano nelle varie aree territoriali. D'altra parte, il fenomeno della cosiddetta economia sommersa non è esclusivo delle regioni meridionali, ma è presente diffusamente anche nel Centro-Nord.

Dichiara il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario PASSIGLI, nel prendere atto delle osservazioni contenute nello schema di parere proposto dalla relatrice, assicura che esse saranno tenute in attenta considerazione dal Governo in sede di emanazione del regolamento.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere formulata dalla relatrice Fiorillo.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

450^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori (n. 658)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 112bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il relatore MONTAGNINO illustra il seguente schema di parere, sottolineando come esso raccolga le principali indicazioni emerse dal dibattito e tenga conto dei rilievi formulati sul provvedimento dal Servizio studi del Senato:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all'articolo 1, per quanto attiene all'esclusione della gente di mare dall'ambito di applicazione del provvedimento, si sottolinea la necessità di pervenire comunque ad un coordinamento delle regole che presiedono al collocamento di questa categoria di lavoratori con la normativa generale in corso di emanazione, al fine di realizzare anche per questo comparto meccanismi più idonei ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

all'articolo 3 sarebbe opportuno includere tra i soggetti destinatari delle informazioni anche le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici che svolgono funzioni di ausilio dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, eventualmente prevedendo a tal fine la stipula di apposite convenzioni con il Sistema informativo lavoro o con le amministrazioni locali competenti;

all'articolo 4, con riferimento alla soppressione delle liste di collocamento, disposta al comma 1, dovrebbe essere esplicitamente chiarito se tale misura comporti anche l'abrogazione di tutte le disposizioni che pongono, a determinati fini, il requisito dell'iscrizione o dell'anzianità di iscrizione nelle liste medesime;

per quanto riguarda l'articolo 6, riguardante gli obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, si invita il Governo a valutare l'eventualità che per i lavoratori dipendenti soggetti all'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali, gli obblighi suddetti possano essere adempiuti tramite la denuncia all'INAIL, con le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni e con il conseguente obbligo dell'Istituto di comunicare al servizio competente l'avvenuta assunzione; in alternativa, si potrebbe prevedere l'unificazione dei tempi relativi alla denuncia presso le strutture di collocamento ordinario dei lavoratori assunti con quelli indicati per la denuncia all'INAIL, in base al decreto legislativo n. 38 del 2000.

Sempre nella prospettiva della semplificazione, sarebbe opportuno definire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, valido anche ai fini della denuncia istantanea di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Più specificamente, sempre per quanto attiene all'articolo 6:

al comma 2, occorrerebbe definire puntualmente i contenuti della comunicazione disciplinata in tale disposizione, per colmare il vuoto normativo che potrebbe determinarsi a causa dell'abrogazione, ai sensi del successivo articolo 7, dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge n. 608 dello steso anno, che tali contenuti aveva espressamente individuato nel nominativo del lavoratore, nella data dell'assunzione, nella tipologia contrattuale, nella qualifica e nel trattamento economico e normativo;

per quanto attiene al comma 3, occorrerebbe altresì esplicitare se resta ferma la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nella quale si prevede la trasmissione dell'intero contratto di lavoro tra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice; fino all'adozione di un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, si potrebbe inoltre prevedere, eventualmente inserendo una disposizione all'articolo 8, che gli obblighi di comunicazione previsti per le imprese for-

nitrici di lavoro temporaneo sono adempiuti tramite il modello unificato definito con decreto ministeriale 1 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999;

al comma 7, la comunicazione contestuale ai servizi pubblici competenti dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro di durata non superiore ai dieci giorni dovrebbe poi costituire una facoltà e non un obbligo; ove tale modifica della norma venisse introdotta, in caso di opzione per effettuare le due comunicazioni in forma disgiunta da parte dell'azienda, dovrebbero comunque essere applicabili a entrambe le comunicazioni i termini relativi alla generalità dei casi, e non termini più brevi.

La Commissione auspica infine che, nell'ambito del riordino delle procedure per il collocamento pubblico in relazione ai compiti dello Stato in materia, e nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997, possa trovare piena attuazione l'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 469, relativamente alla realizzazione del Sistema informativo lavoro, anche al fine di assicurare parità di accesso alle informazioni per i soggetti pubblici e privati che operano nel settore della mediazione tra domanda e offerta di lavoro.»

Si apre la discussione.

Il senatore TAPPARO sottolinea l'opportunità di rendere più esplicito nel parere il richiamo alla circostanza che le funzioni attinenti al collocamento sono ormai state trasferite alle Regioni. Al riguardo, ricorda che, nei lavori che precedettero il varo del decreto legislativo n. 469 del 1997, fu oggetto di approfondita discussione il quesito se il Sistema informativo lavoro dovesse essere unificato, o se invece la sua gestione dovesse far capo alle Regioni, con attribuzione al livello centrale unicamente del compito di garantire la possibilità dell'interfacciamento delle banche dati regionali; tale seconda impostazione risultò poi prevalente.

In tale prospettiva, ogni Regione dovrebbe inoltre conservare la possibilità di fornire, fermi restando i servizi minimi definiti a livello centrale, ulteriori prestazioni dirette a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

In conclusione, ribadisce l'opportunità di una modifica del parere volta ad esplicitare maggiormente l'esigenza del rispetto delle competenze attribuite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Il sottosegretario MORESE rileva preliminarmente come le osservazioni enunciate nello schema di parere precedentemente illustrato dal relatore siano in linea di massima condivisibili.

Per quanto riguarda, più specificamente, i rilievi inerenti alla mancanza di un'analitica indicazione delle norme abrogate, fa presente che l'esigenza verrà presa in considerazione nell'ambito di un diverso provvedimento che sarà successivamente adottato in materia di semplificazione delle competenze facenti capo all'amministrazione centrale. Sottolinea poi che la gestione del Sistema informativo lavoro resta affidata integralmente alle Regioni, essendo lo schema di regolamento in esame diretto unicamente a garantirne l'omogeneità dei contenuti su scala nazionale. Per quanto riguarda infine il richiamo all'esigenza di pervenire ad un coordinamento delle regole che presiedono al collocamento della gente di mare con la normativa generale in via di adozione, assicura che il Governo verificherà quali siano le soluzioni più appropriate per garantire il risultato auspicato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere.

Il senatore PICCIONI, intervenendo per dichiarazione di voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, osserva come il provvedimento rappresenti l'ennesima occasione perduta rispetto all'obiettivo ormai indilazionabile di una incisiva riforma del collocamento. Il testo all'esame, come pure quello precedentemente adottato dal Governo D'Alema con il provvedimento delegato in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, risponde infatti all'evidente intento di marginalizzare il ruolo dei privati nel settore del collocamento, a dispetto della scelta compiuta a suo tempo con il decreto legislativo n. 469 del 1997, nel quale, anche a seguito dell'intervenuta condanna dell'Italia davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il persistere di una situazione di monopolio pubblico, veniva prefigurata una significativa presenza delle agenzie private autorizzate. La nuova normativa, in tale contesto, è invece destinata a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti pubblici, e ciò mette in evidenza la volontà di perpetuare una situazione di forte squilibrio nel settore a vantaggio delle strutture pubbliche.

Dalla normativa inoltre potranno derivare rilevanti ostacoli alla mobilità territoriale dei lavoratori disoccupati, i quali si troveranno costretti ad iscriversi tanto al collocamento pubblico che agli elenchi gestiti dai privati, in spregio alla scelta dell'unificazione dei sistemi informativi prefigurata nel decreto legislativo n. 469 del 1997. Infine, le scelte normative che il Governo ha ritenuto di adottare determineranno non trascurabili oneri aggiuntivi per le imprese.

Per le ragioni esposte, ribadisce il suo convinto voto contrario.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale, rileva come lo stesso rappresentante del Governo abbia riconosciuto l'esistenza di lacune nel provvedimento, in particolare per ciò che attiene al settore dei lavoratori marittimi, per il quale peraltro non si è ritenuto di poter andare al di là di generiche dichiarazioni di intenti.

Esistono poi fondati dubbi circa la possibilità che disposizioni, come quelle in esame, dirette a semplificare il procedimento per il collocamento, finiscano paradossalmente per determinare nuove difficoltà di ordine burocratico per le imprese, specie di piccole dimensioni. A dispetto

dei segnali di disaffezione che gli sono giunti dai cittadini in occasione dell'ultima tornata elettorale, il Governo continua a dimostrarsi del tutto inconcludente. Ulteriori elementi di preoccupazione derivano dalla scarsa chiarezza delle disposizioni relative agli ambiti di competenza delle Regioni, con il rischio che in sede applicativa ci si attenga a livello centrale ad indirizzi interpretativi discriminatori nei confronti di quelle Regioni il cui esecutivo è espressione di una maggioranza politicamente non omogenea rispetto a quella che sostiene il Governo nazionale.

Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Tapparo, il PRESI-DENTE propone al relatore di modificare l'ultimo periodo dello schema di parere da lui predisposto, sostituendo le parole «in relazione ai compiti dello Stato» con le altre «in relazione ai compiti che residuano allo Stato».

Il relatore MONTAGNINO concorda con la proposta del Presidente e modifica conseguentemente lo schema di parere. Relativamente ai rilievi critici del senatore Piccioni e del senatore Mulas, fa presente che il procedimento oggetto delle norme di semplificazione e di delegificazione di cui allo schema di regolamento in titolo riguarda esclusivamente il collocamento pubblico e pertanto le obiezioni sollevate circa il ruolo dei soggetti privati che operano nel campo della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, pur meritevoli di attenta considerazione, non sono però pertinenti all'oggetto della discussione odierna.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo predisposto dal relatore e con la modifica da ultimo apportata su proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

409^a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltasi il 3 maggio scorso, tenuto conto della crisi di Governo e dell'esigenza di procedere innanzitutto all'esame dei disegni di legge in materia di inquinamento elettromagnetico, si è convenuto di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 4339-bis e connesso e 4337 e connessi.

IN SEDE REFERENTE

- (4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati
- (2149) DE CAROLIS e DUVA. Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
- (2687) RIPAMONTI ed altri. Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
- (3071) CÒ ed altri. Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- (4147) SPECCHIA ed altri. Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

- e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente GIOVANELLI avverte innanzitutto che ai disegni di legge in titolo deve intendersi congiunto anche il voto regionale n. 243.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente GIOVANELLI avverte che sono stati presentanti i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

premesso:

che il Governo, in data 10 settembre 1998, ha emanato il decreto ministeriale n. 381 del Ministro dell'ambiente «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» in attuazione della legge 31 luglio 1997 n. 249, con il quale ha fissato valori limite di esposizione e di cautela in corrispondenza di edifici con permanenze non inferiori a quattro ore quotidiane, senza però fissare un obiettivo di qualità;

che in data 13 luglio 1999 la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00360, impegnando il Governo a predisporre uno schema di decreto relativo alla determinazione di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità a tutela della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da impianti non contemplati nel decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381;

che in data 11 novembre 1999 il Governo ha trasmesso a Camera e Senato due bozze di decreto in attuazione della mozione 1-00360, con le quali tuttavia non viene pienamente attuato l'impegno a garantire la tutela da alcuni impianti fissi e da alcune tipologie di frequenze non disciplinate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381;

notando:

che manca la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione da varchi elettromagnetici ed onde convogliate, mentre per i campi elettromagnetici pulsati si prevede una norma solo a tutela dei lavoratori; che mancano i valori di cautela per le radiofrequenze modulate in ampiezza di frequenze superiori a 3 MHz e manca l'obiettivo di qualità per le telecomunicazioni e i sistemi radiotelevisivi fra 100 KHz e 300 GHz e per le emissioni in radiofrequenza superiore a 3 MHz, non previsti nel decreto ministeriale n. 381 del 1998;

impegna il Governo:

- a fissare nei decreti emessi in ottemperanza alla mozione 1- 00360 e nel rispetto dei principi della legge quadro attualmente in discussione, gli obiettivi di qualità per le radiofrequenze, ed in particolare a fissare un valore di cautela di 3 Volt/metro per l'esposizione da radiofrequenze modulate in ampiezza e dell'obiettivo di qualità di 0,5 Volt/metro per tutte le radiofrequenze;
- a riferire la decretazione sia alle frequenze che alle tipologie di impianto fisso non contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381:
- a fissare a 75 Volt/metro il valore di attenzione per il campo elettrico da 50 Hz, di cui sono documentati gli effetti negativi sulla salute in caso di esposizioni prolungate su soggetti sensibili;
- a fissare a 0,2 Microtesla il valore di attenzione per il campo magnetico da 50 Hz ed a 0,1 l'obiettivo di qualità, in conformità con le risultanze della ricerca epidemiologica, rapportando tale valore alla corrente nominale;
- a fissare limiti di esposizione per i varchi elettromagnetici in uso nelle città e per le onde convogliate con frequenze superiori a 100 KHz;
- a fissare i limiti di esposizione per gli effetti acuti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per gli apparecchi ad uso domestico, individuale o lavorativo;
- a rapportare il valore di attenzione alla corrente nominale, essendo tale riferimento rinvenibile dal cittadino, ai sensi della legge n. 241 del 1990, nella documentazione autorizzativa della linea;
- a determinare le fasce di rispetto per gli elettrodotti o delle aree di rispetto per gli impianti fissi disciplinati dalla legge quadro, riferendo i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità alla corrente nominale e fissando distanze non inferiori a 60 metri per gli elettrodotti da 132 kV e 150 metri per gli elettrodotti da 380 kV;
- a stabilire nei decreti che le regioni, vista la sentenza 30 settembre 7 ottobre 1999 n. 382 della Corte costituzionale, garantiscano il raggiungimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, fatta salva la possibilità per le regioni stesse di fissare valori maggiormente cautelativi;
- a finalizzare il risanamento, attivato in caso di superamento dei valori di attenzione, al raggiungimento dell'obiettivo di qualità».

0/4273/1/13 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTI-NATO, SARTO «Il Senato,

premesso che:

la Camera ha approvato, in data 13 luglio 1999, una mozione nella quale si è impegnato il Governo a predisporre, entro 120 giorni, un decreto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, assumendo, nella definizione di tali valori, gli indirizzi contenuti nel documento congiunto Iss-lspesl, nel documento aggiuntivo Ispesl e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;

nella citata mozione il Governo è stato impegnato, altresì, ad operare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998 in modo coerente sull'intero territorio nazionale;

il Governo ha presentato, in data 11 novembre 1999, pertanto rispettando i tempi previsti dalla mozione suddetta, due bozze di schemi di decreto, di cui una relativa ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 e l'altra avente ad oggetto i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz;

anche se il Parlamento è impegnato nella discussione di una legge quadro per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, appare necessario introdurre tempestivamente nella legislazione i suddetti valori che rappresentano limiti sanitari, per i cosiddetti effetti immediati, valori di cautela per la protezione dai probabili effetti a lungo termine e obiettivi di qualità per la minimizzazione dell'esposizione, anche con riferimento alle nuove possibilità tecnologiche; come affermato nella mozione parlamentare del 13 luglio 1999, il varo dei decreti è possibile, anche anticipando la legge quadro, con riferimento agli articoli 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 283 e 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuiscono al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, il compito di proporre dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore;

si è svolta, in data 18 gennaio 2000, una audizione del sottosegretario all'ambiente, onorevole Calzolaio, nella quale, oltre all'apprezzamento del lavoro svolto dal Governo e sottoposto alla valutazione del Parlamento, sono state avanzate alcune proposte di modifica ed integrazione ai due decreti presentati; in particolare, è stato evidenziato come le bozze dei decreti non prendano in esame la totalità degli impianti fissi non contemplati nel decreto n. 381 del 1998, come richiesto dalla suddetta mozione parlamentare. Inoltre, per la tutela della salute della popolazione

dai campi elettrici e magnetici generati a frequenza di rete (50 Hz) non sono stati introdotti valori di attenzione e obiettivi di qualità per il campo elettrico e, per il campo magnetico, sempre in relazione ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, si introduce un concetto non condivisibile di dose media annua. Per i lavoratori professionalmente esposti, infine, non sono stati contemplati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità;

è positiva l'indicazione, contenuta nella relazione agli schemi di decreto, con la quale il Governo auspica che gli interventi di risanamento siano finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità; è urgente il varo dei suddetti decreti, in particolare in relazione ai nuovi impianti da realizzare e ai cosiddetti «progetti in itinere», per determinare una tutela efficace della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti, nonché anche per impedire che impianti non ancora realizzati o completati debbano essere, una volta approvata la legge, sottoposti immediatamente a risanamento;

impegna il Governo

a modificare i decreti affinché:

- *a)* vengano introdotti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per tutte le tipologie di impianti fissi non contemplate nel decreto ministeriale n. 381 del 1998 (radar, varchi magnetici, onde convogliate);
- b) sia fatto riferimento, per i valori di attenzione (0,5 micro tesla) e gli obiettivi di qualità (0,2 micro tesla), per i 50 Hz, alla corrente nominale anziché al concetto di dose media annua;
- c) conseguentemente, venga eliminato il riferimento al limite di 2 micro tesla da non superare per ogni intervallo di 0,1 s.;
- *d)* siano individuati, per i 50 Hz, valori di attenzione e obiettivi di qualità anche per il campo elettrico;
- *e)* siano introdotti, anche per i lavoratori professionalmente esposti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in aderenza agli indirizzi contenuti nel documento congiunto Ispesl-Iss, come esplicitamente richiamato dalla suddetta mozione parlamentare;
- f) vengano, infine, introdotti, a completamento delle misure definite dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, i previsti obiettivi di qualità, secondo le indicazioni della più recente ricerca scientifica ed epidemiologica, che fanno riferimento al principio Alata (As Low As Technologically Achievable) e che consentono l'individuazione di un obiettivo di qualità di 0,5 Volt/metro;
- g) venga, altresì, valutata l'opportunità di modificare i valori di attenzione previsti nel decreto n. 381 del 1998, per radiofrequenze modulate in ampiezza, portandoli a 3 Volt/metro così come proposto nel citato documento aggiuntivo dell'Ispesl al documento congiunto Iss-Ispesl; ad approvare e varare i suddetti decreti, con le modifiche e le integrazioni proposte dal Parlamento, entro il 30 aprile 2000».

Il senatore CENTARO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 4273 ("Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromegnetici"»),

premesso che:

nello schema di decreto ministeriale del 12 novembre 1999 è stato fissato, come obiettivo di qualità per il valore dell'induzione magnetica alla frequenza nominale di 0 Hz, il valore di 0,2 microtesla (articolo 4);

questo obiettivo di qualità vale soltanto nella progettazione di nuove linee; per le abitazioni che già si trovano vicino alle linee, il valore indicato come «misura di cautela» è di 0,5 microtesla (articolo 3);

le suddette misure differenti non rinvengono alcuna giustificazione ed anzi va sanata una situazione di maggior rischio derivante dagli impianti esistenti rispetto a quelli nuovi, quantitativamente di gran lunga inferiori.

impegna il Governo:

a sanare tale condizione di disparità, prevedendo un unico valore pari a 0,2 microtesla, modificando di conseguenza dello schema di decreto ministeriale del 12 novembre 1999 e, comunque, adottando tale indirizzo in successivi eventuali provvedimenti legislativi».

0/4273/4/13 CENTARO

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento degli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4, che verranno esaminati contestualmente agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4273.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il presidente GIOVANELLI avverte che gli emendamenti 1.2 e 1.4 si danno per illustrati. Illustra quindi l'emendamento 1.5, volto a precisare che le finalità del disegno di legge attengono, rispettivamente, alla protezione della salute, alla tutela dell'ambiente, anche con riferimento al principio di precauzione di cui al Trattato CE, nonché alla promozione dell'innovazione tecnologica secondo le migliori tecnologie disponibili.

Il senatore MANFREDI illustra brevemente gli emendamenti 1.6, 1.7 ed 1.8.

Il senatore VELTRI invita il relatore a riformulare l'emendamento 1.5 inserendo alla lettera c), dopo le parole «l'intensità» le altre «e gli effetti».

Il presidente GIOVANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, nonché sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 i quali, peraltro, sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.5 a meno che non venissero trasformati in subemendamenti a tale proposta emendativa. Si dichiara quindi disposto a riformulare l'emendamento 1.5 tenendo conto del suggerimento avanzato dal senatore Veltri.

Il senatore MANFREDI trasforma gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 nei subemendamenti 1.5/1, 1.5/2 e 1.5/3.

Il sottosegretario CALZOLAIO – dopo aver colto l'occasione rappresentata dalla prima seduta della Commissione ambiente del Senato successiva alla formazione del nuovo Governo per ribadire il proprio impegno ad una piena e leale collaborazione con gli organi parlamentari – sottolinea come il Governo abbia deciso di non presentare emendamenti al disegno di legge n. 4273 proprio allo scopo di favorirne un celere e costruttivo esame, al di là di logiche di schieramento. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5 e parere contrario sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 1, invitando in particolare il senatore Manfredi a ritirare i propri subemendamenti.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 – identico all'emendamento 1.2 – e 1.3, identico all'emendamento 1.4.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione dei subemendamenti 1.5/1, 1.5/2 e 1.5/3, sottolineando in particolare l'opportunità di non distinguere fra lavoratori e popolazione ai fini della tutela della salute.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.5/1, 1.5/2 e 1.5/3.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5, il senatore LASAGNA osserva che, tra le finalità della nuova normativa, dovrebbe essere espressamente prevista anche quella di favorire l'effettuazione di controlli da parte di comuni, province e regioni.

Il senatore BORTOLOTTO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.5.

Il senatore SPECCHIA annuncia che il Gruppo AN si pronuncerebbe favorevolmente sull'emendamento 1.5 qualora venisse riformulato, espungendo dalla lettera b) la parola «progressivamente».

Il presidente GIOVANELLI riformula l'emendamento 1.5 in un nuovo testo, tenendo conto del suggerimento del senatore Veltri e sostituendo la parola «progressivamente» con le altre «nei tempi e nei modi previsti».

Con separate votazioni la Commissione approva quindi l'emendamento 1.5 (nuovo testo) e l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.1 e ritira gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il senatore MANFREDI, dopo aver rilevato che sarebbe preferibile anteporre l'articolo 3, concernente le definizioni, all'articolo 2, relativo all'ambito di applicazione della nuova normativa, illustra gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.19 e 2.20.

Il senatore BORTOLOTTO, dopo aver fatto presente che il senatore Lubrano di Ricco aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti e all'ordine del giorno da lui presentati, illustra gli emendamenti 2.3 e 2.14.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.7 per assenza del proponente.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.8 e 2.11.

Il senatore LO CURZIO illustra gli emendamenti 2.9 e 2.12.

Il senatore VELTRI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.18 e 2.21.

Il presidente GIOVANELLI avverte che gli emendamenti 2.10 e 2.13 si danno per illustrati. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.15, si rimette al Governo sugli emendamenti 2.16, 2.17, 2.8, 2.9, 2.10, 2.18 e 2.19 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2.20 e 2.21. Invita infine il senatore Bortolotto a ritirare l'emendamento 2.14, che potrebbe essere eventualmente riformulato ed esaminato con riferimento ad altra parte dell'articolato.

Il sottosegretario CALZOLAIO, dopo aver fatto presente al senatore Manfredi che l'articolo 2, concernendo l'ambito di applicazione della normativa, è opportuno preceda l'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2.20 e 2.21, mentre invita il senatore

Bortolotto a ritirare l'emendamento 2.14 che potrebbe essere eventualmente ripresentato con riferimento ad altro articolo del disegno di legge. Invita quindi il senatore Maggi, nonché i presentatori degli altri emendamenti aventi identico contenuto, a ritirare l'emendamento 2.8 ed esprime parere contrario sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

9 Maggio 2000 – 78 – 13^a Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

Sopprimere l'articolo.

1.2 Serena

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 1. 1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle telecomunicazioni nonchè per la corretta gestione degli effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate dall'uso e dal trasporto dell'energia elettrica, dagli impianti di telefonia fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elettromagnetiche.
- 2. In conformità con gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, relativamente ai diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente e ai danni prodotti dall'inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica, dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche».
- 1.3 Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle telecomunicazioni nonchè per la corretta gestione degli effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate

dall'uso e dal trasporto dell'energia elettrica, dagli impianti di telefonia fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elettromagnetiche.

2. In conformità con gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, relativamente ai diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente e ai danni prodotti dall'inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica, dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche».

1.4 Serena

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
- a) assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione nonché le misure di cautela volte a contenere e ridurre progressivamente la possibilità di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensità, in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- c) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».

1.5 IL RELATORE

All'emendamento 1.5, comma 1, alinea, dopo la parola: «fondamentali» aggiungere le seguenti: «e valori di esposizione umana».

1.5/1 Manfredi, Rizzi, Lasagna

All'emendamento 1.5, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «dei lavoratori» a: «popolazione» con la seguente: «umana».

1.5/2 Manfredi, Rizzi, Lasagna

All'emendamento 1.5, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) stabilire norme riguardanti l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 3».

1.5/3

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
- a) assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione nonché le misure di cautela volte a contenere e ridurre nei tempi e nei modi previsti la possibilità di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensità, in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- c) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».

1.5 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «fondamentali» aggiungere le seguenti: «e valori di esposizione umana».

1.6 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei lavoratori» a: «popolazione» con la seguente: «umana».

1.7 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, dopo la parola: «nonchè», aggiungere le seguenti: «a stabilire norme riguardanti l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 3 e ad assicurare»».

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

- «Art. 2. (Ambito di applicazione). 1. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivanti da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:
- *a)* elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;
 - b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;
- c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;
- d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, previe le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;
- *e)* impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radio frequenza e radio bussola;
- f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazioni;
- g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile;
- h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 megahertz, 1.800 megahertz, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica:
- *i)* apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compresa tra 0 KHz e 300 gigahertz (Ghz).
- 2. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A annesso alla medesima.

Allegato A

DEFINIZIONI

Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mo-

bili]): è espressa in Henry al metro (h/m). L'unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non ionizzanti».

La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza è il periodo T=l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli Stati Uniti d'America è 60 Hz).

Densità di potenza (s): è la potenza che fluisce attraverso l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende energia erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m2).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza compreso tra 10 kK7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di *radar*-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti)».

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

- «Art. 2. (Ambito di applicazione). 1. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivanti da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:
- a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;
 - b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;
- c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;
- d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, previe le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;
- *e)* impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radio frequenza e radio bussola;
- f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazioni;
- g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile;
- h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 megahertz, 1.800 megahertz, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica:
- *i)* apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compresa tra 0 KHz e 300 gigahertz (Ghz).
- 2. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A annesso alla medesima.

Allegato A

DEFINIZIONI

Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]: è espressa in Henry al metro (h/m). L'unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non ionizzanti».

La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza è il periodo T=l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli Stati Uniti d'America è 60 Hz).

Densità di potenza (s): è la potenza che fluisce attraverso l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende energia erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m²).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza compreso tra 10 kHz e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di *radar*-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti)».

2.2 Serena

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.

(Ambiti di applicazione)

- 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione umana a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
- 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge».

2.15 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «300 Ghz» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di impianti, sistemi e apparecchiature, con potenza immessa non superiore a 6W».

2.16 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sostituire le parole da: «le stazioni radio» fino a: «radiodiffusione» con le seguenti: «i radar, gli impianti fissi per radiodiffusione e le stazioni radio per telefonia mobile, esclusi gli impianti con un solo canale GSM per cella di copertura e gli impianti microcellulari».

2.17 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sostituire le parole: «le stazioni radio per la telefonia mobile» con le seguenti: «gli impianti fissi per la telefonia mobile».

2.3 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTI-NATO. SARTO

Sopprimere il comma 2.

Sopprimere il comma 2.

2.5 Serena

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

- «2. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivante da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:
- a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;
 - b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;
- c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;
- d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, previe le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;
- *e)* impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radiofrequenza e radio bussola;
- f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazione;
- g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile;
- h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 MHz, 1.800 MHz, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica;
- i) apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compresa tra 0 KHz e 300 GHz.
- 2-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A annesso alla medesima.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]:

è espressa in Henry al metro (h/m). L'unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non ionizzanti».

La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza è il periodo T=l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli USA è 60 Hz).

Densità di potenza (s): è la potenza che fluisce attraverso l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende energia erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m²).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza compreso tra 10 kH7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di *radar*-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti)».

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

- «2. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivante da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:
- *a)* elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;
 - b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;
- c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;
- d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, previe le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;
- *e)* impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radiofrequenza e radio bussola;
- f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazione;
- g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile:
- h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 MHz, 1.800 MHz, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica;
- i) apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compresa tra 0 KHz e 300 GHz.
- 2-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A annesso alla medesima.

Allegato A

DEFINIZIONI

Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [u.H dove u = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili]: è espressa in Henry al metro (h/m). L'unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non ionizzanti».

La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza è il periodo T=l/f. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli USA è 60 Hz).

Densità di potenza (s): è la potenza che fluisce attraverso l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende energia erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m²).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza compreso tra 10 kH7 e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di *radar*-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti)».

2.7 Serena

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.8 Maggi, Specchia

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.9 Rescaglio, Lo Curzio

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.10 Meluzzi, Napoli Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.18 Veltri

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.19 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.11 Maggi, Specchia

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.12 Rescaglio, Lo Curzio

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.13 Meluzzi, Napoli Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.20 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.21 Veltri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La presente legge si applica anche alle aree in cui è stata autorizzata, ma non ancora iniziata, la costruzione di nuovi impianti o di insediamenti residenziali».

2.14 Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca, Pettinato, Sarto

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente Mario PEPE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Pubblica istruzione, Silvia BARBIERI, e il sottosegretario di Stato all'Industria, commercio e artigianato e al Commercio con l'estero, Stefano PASSIGLI.

La seduta inizia alle ore 13.35.

Sul forum svoltosi presso l'Istituto di studi sulle Regioni

Il Presidente Mario PEPE intende preliminarmente far menzione dell'importante *forum* organizzato dall'Istituto di studi sulle Regioni «Massimo Severo Giannini» del CNR, e svoltosi il 5 maggio scorso sui problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Anche dopo questo convegno risulta rafforzata l'esigenza di consolidare il raccordo tra Parlamento e regioni attraverso il ruolo emergente della Commissione, secondo un orientamento espresso anche in articoli recentemente pubblicati sulla stampa d'opinione.

Sui lavori della Commissione

Il Presidente preannuncia l'intendimento di riprendere, dopo la recente tornata elettorale regionale, le iniziative di confronto sul territorio con un incontro di una delegazione della Commissione con le istituzioni della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Bolzano e di Trento. Avverte, inoltre, che, entro la prima metà del mese di giugno, sarà organizzata un'iniziativa sui temi delle riforme istituzionali *in itinere*, nell'ambito della quale verrà anche presentato il documento approvato dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche della transizione dal federalismo amministrativo allo Stato federale.

La Commissione conviene.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Nuovo testo C. 6560 Governo) Istruzione e ricerca

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati) (Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere di cui appresso, fa presente di aver tenuto conto anche delle valutazioni formulate il 2 marzo scorso dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, particolarmente con riferimento alle modalità di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Segnala inoltre come anche dalla stampa di opinione siano state espresse preoccupazioni in ordine all'articolo 2 del nuovo testo del provvedimento, che prevede l'opzione da parte del personale docente delle scuole elementari comunali per il passaggio nei ruoli statali. Al riguardo, pur comprendendo il senso di tali preoccupazioni, non può non rilevare come la citata disposizione, che comunque interessa circa duemila insegnanti, nasca da una precisa scelta fatta nell'ambito della commissione di merito. Formula quindi la seguente proposta di parere:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6560, recante disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 9, comma 3, appare importante verificare la compatibilità e coerenza del sistema con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;

per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 9, sembra riscontrarsi una contraddizione fra il primo periodo, laddove si demanda alle leggi nazionali il potere di determinare i casi di totale gratuità dei servizi, e il secondo periodo, nel quale si affida alle regioni il potere di stabilire «i casi di esenzione generalizzata»; inoltre, il parametro di riferimento per la determinazione dei contributi a carico degli utenti andrebbe forse più correttamente individuato nelle condizioni socio-economiche, anziché nella sola situazione economica:

nel comma 7 dell'articolo 9 sembra superflua la clausola di salvaguardia delle competenze statali in materia di diritto allo studio;

con riferimento all'articolo 11, se da un lato è da condividere l'inserimento del sistema nazionale integrato di educazione degli adulti nel quadro della programmazione scolastica regionale prevista dall'articolo 138 del decreto n. 112, bisogna però segnalare che questa competenza delegata alle regioni sarà operativa dal secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di riordino del ministero della pubblica istruzione - regolamento attualmente all'esame delle Commissioni permanenti di Camera e Senato – e quindi non prima dell'anno scolastico 2001-2002; bisognerebbe quindi valutare se il riferimento in questione possa pregiudicare la tempestiva realizzazione del sistema per l'educazione degli adulti;

in generale, laddove si configurano poteri di indirizzo e coordinamento, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità che le relative disposizioni racchiudano sufficienti criteri generali per l'esercizio dei poteri medesimi.

Il sottosegretario Silvia BARBIERI, nel rilevare come la proposta del relatore risulti in linea sia con gli orientamenti del Governo sia con l'andamento dei lavori presso la commissione di merito, ritiene che le osservazioni formulate siano in linea di massima accoglibili.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), condividendo sostanzialmente la proposta di parere, invita peraltro la Commissione a una riflessione sul comma 5 dell'articolo 9, in quanto, essendo ormai la materia del diritto allo studio di competenza regionale, l'osservazione ad esso riferita dovrebbe essere riformulata sulla base di tale presupposto. Sempre con riferimento al citato comma 5, condivide l'esigenza di fare riferimento alle condizioni socio-economiche ai fini della determinazione dei contributi a carico degli utenti, in quanto, anche se i parametri strettamene riferiti alla condizione economica risultano più facilmente definibili, ciò non di meno in talune circostanze risulta opportuno contemperarli con elementi riferiti anche alla condizione sociale degli utenti.

Il sottosegretario Silvia BARBIERI precisa che il primo periodo del comma 5 dell'articolo 9 risulta così formulato a seguito di un emendamento approvato dalla commissione di merito.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), relatore, accoglie il suggerimento del senatore Andreolli, riformulando nei seguenti termini la prima parte della osservazione riferita al comma 5 dell'articolo 9:

«per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 9, considerato che trattasi di materia di competenza regionale, va rivisto il testo al fine di superare la contraddizione fra il primo periodo, laddove si demanda alle leggi nazionali il potere di determinare i casi di totale gratuità dei servizi, e il secondo periodo, nel quale si affida alle regioni il potere di stabilire "i casi di esenzione generalizzata";».

La Commissione approva infine la proposta di parere come testé riformulata.

(Testo unificato C. 262 e abbinate) Attività delle discoteche

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei progetti di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), relatore, riferisce che il testo all'esame della Commissione deriva dall'unificazione di undici progetti di legge, dei quali dieci di iniziativa parlamentare e uno presentato dal Consiglio regionale del Veneto, diretti a fronteggiare il fenomeno delle «stragi del sabato sera», attraverso una serie di misure che pongono limiti al periodo di apertura, al grado di inquinamento acustico e alla possibilità di vendita di alcolici nelle discoteche. Negli ultimi anni infatti si è assistito alla crescita degli incidenti stradali, molto spesso mortali, durante le ore notturne e frequentemente subito dopo l'uscita dai locali di intrattenimento, anche a causa del consumo di alcolici o sostanze stupefacenti. Si tratta di elementi di preoccupazione che sono stati messi in evidenza anche in alcune relazioni sull'amministrazione della giustizia presentate in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

È importante una notazione di fondo sul provvedimento: esso prevede una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale di una materia oggi rimessa all'autonoma determinazione dei comuni e pertanto appare in controtendenza rispetto alle esigenze di decentramento e federalismo; tuttavia, in questo caso, va sottolineato che l'opzione per una disciplina nazionale, peraltro definita con il coinvolgimento della Conferenza unificata, trova il suo fondamento giuridico-costituzionale nell'esigenza di tutelare diritti fondamentali, come l'integrità fisio-psichica del cittadino, certamente prevalenti sugli interessi di carattere strettamente economico connessi alle attività delle imprese di intrattenimento. D'altra parte la relatrice rileva come l'attuale possibilità per gli enti locali di decidere orari diversificati porti alla conseguenza paradossale per cui una disciplina più restrittiva adottata in un comune rispetto a comuni vicini, alimentando il fenomeno del pendolarismo dei frequentatori dei locali, agisce come fattore di aggravamento del tasso di incidentalità.

Passando all'esame dell'articolato la relatrice fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimersi su un testo che unifica le proposte di legge sopra citate, sulla base dell'esame svolto in sede referente dalla Commissione attività produttive della Camera. Esso si compone di otto articoli. L'articolo 1 espone le finalità della legge, che attengono alla regolamentazione delle attività delle discoteche e dei locali consimili (compresi circoli e associazioni culturali) per tutelare i diritti dei consumatori, migliorare la professionalità dei gestori e combattere

l'abusivismo. Il comma 3 richiama e fa salve talune disposizioni della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998. L'articolo 2 indica l'ambito di applicazione e contiene, al comma 2, una disposizione di coordinamento normativo che fa salva la regolamentazione di cui alla legge n. 287 del 1991, estendendola però nel contempo, in quanto compatibile, ai circoli e alle associazioni culturali. L'articolo 3 stabilisce le modalità di svolgimento delle attività musicali e di intrattenimento fissando vari limiti, fra cui quello sonoro di 90 decibel, limiti minimi e massimi di temperatura, limiti di utilizzo di luci stroboscopiche, fumogeni e altro. L'articolo 4 stabilisce il divieto di somministrazione di alcolici in due casi: ai minori di anni diciotto in ogni caso e nelle ultime due ore di apertura dei locali anche ai maggiorenni. L'articolo 5 pone un obbligo di vigilanza e segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza a carico dei gestori in ordine all'assunzione o circolazione di stupefacenti. Le regioni predispongono specifici programmi di sicurezza stradale riguardanti i percorsi di accesso e deflusso dai locali. L'articolo 6 prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione, adottato previo parere della Conferenza unificata, diretto a fissare un orario unico su tutto il territorio nazionale di apertura e chiusura dei locali, nonché i giorni e i periodi di possibile deroga. L'articolo 7 contiene le sanzioni amministrative. Per il caso di abusivismo si stabilisce la chiusura del locale e la sanzione pecuniaria di 100 milioni. Per le violazioni degli articoli 3 e 4 si prevede una sanzione fissa di cinque milioni, elevati a 10 milioni, in caso di recidiva. Se si tratta di recidiva reiterata è prevista la revoca della licenza di esercizio.

Passando quindi all'analisi dell'impatto della normativa sui rapporti con il sistema delle autonomie, la relatrice premette che il testo contiene una nuova disciplina amministrativa di talune attività rientranti nella materia del commercio. La disciplina legislativa di tale settore anche sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 165 del 1989) è di competenza dello Stato, ferma la possibilità di delegare funzioni amministrative agli enti locali e alle regioni, come in effetti è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La normativa vigente, per quanto concerne le sale da ballo e gli esercizi similari, demanda al sindaco sia l'autorizzazione dell'attività sia la determinazione dell'orario della stessa, nel presupposto che si tratti di compiti di interesse esclusivamente locale. Il testo in esame, sia alla luce dell'allarme sociale destato dal crescere di omicidi colposi per incidenti stradali, conseguenti all'assunzione di alcolici o stupefacenti nelle discoteche, sia per l'esigenza di tutelare i consumatori, fissa precise prescrizioni sulle modalità di svolgimento da parte delle imprese delle prestazioni di intrattenimento.

Per quanto, in particolare, concerne la questione centrale, cioè quella degli orari di apertura, si prevede una disciplina unica nazionale attraverso un regolamento di delegificazione, adottato previa consultazione della Conferenza unificata. Su questo aspetto la relatrice ribadisce che si tratta di una scelta sostanzialmente da condividere perché tende a contemperare

due esigenze contrapposte: quella di un orario uniforme (indispensabile per evitare i fenomeni di pendolarismo degli utenti delle discoteche) e quella del rispetto del ruolo delle autonomie. Ciò premesso, ritiene che possano comunque essere suggerite alla commissione di merito alcune valutazioni per un miglioramento del testo. All'articolo 1, comma 1, per le associazioni culturali il riferimento a quelle «provinciali, regionali o nazionali» contiene una specificazione che è inutile ed andrebbe soppressa in quanto altrimenti sembrerebbero escluse – in modo del tutto incomprensibile – dall'applicazione della normativa quelle associazioni che si autoqualifichino come comunali o internazionali. Nell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, l'estensione della legge n. 287 del 1991 ai circoli andrebbe operata, per esigenze di certezza interpretativa, esplicitando le norme ritenute effettivamente e specificamente compatibili. Con riferimento ai divieti di somministrazione di alcolici di cui all'articolo 4, la cui violazione comporta l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione pecuniaria di lire 5 milioni, va tenuto presente che l'articolo 689 del codice penale prevede come reato contravvenzionale la somministrazione di alcolici a minori infrasedicenni. Infine, con riferimento all'articolo 7, che concerne il sistema delle sanzioni che il comune deve applicare, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, anziché una sanzione pecuniaria fissa, una graduazione della stessa tra un minimo e un massimo.

Sulla base delle considerazioni svolte la relatrice formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 262 e abbinate, come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla Commissione attività produttive della Camera;

condivisa l'esigenza che – con un adeguato coinvolgimento delle regioni e degli enti locali – venga adottata una regolamentazione uniforme degli orari di apertura dei locali di intrattenimento al fine di garantire i diritti fondamentali dei cittadini utenti dei servizi offerti dalle imprese di intrattenimento, diritti che viceversa sarebbero compromessi da normative diversificate nelle varie parti del territorio nazionale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, per le associazioni culturali il riferimento a quelle «provinciali, regionali o nazionali» contiene una specificazione che è inutile e andrebbe soppressa in quanto altrimenti sembrerebbero escluse – in modo del tutto incomprensibile – dall'applicazione della normativa quelle associazioni che si autoqualifichino come comunali o internazionali:

nell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, l'estensione della legge n. 287 del 1991 ai circoli andrebbe operata, per esigenze di certezza interpretativa, indicando in modo espresso le norme ritenute effettivamente e specificamente compatibili;

per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, si tenga presente, con riferimento ai divieti di somministrazione di alcolici di cui all'articolo 4, la cui violazione comporta l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione pecuniaria di lire 5 milioni, che l'articolo 689 del codice penale prevede come reato contravvenzionale la somministrazione di alcolici a minori infrasedicenni;

con riferimento all'articolo 7, che concerne il sistema delle sanzioni che il comune deve applicare, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, anziché una sanzione pecuniaria fissa, una graduazione della stessa tra un minimo e un massimo.

Il sottosegretario Stefano PASSIGLI dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal relatore.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) chiede se con questo intervento legislativo si revochi un decentramento di funzioni precedentemente operato a favore del sistema delle autonomie.

Il sottosegretario Stefano PASSIGLI ritiene che effettivamente con il provvedimento in esame si attui una revoca di funzioni delegate alle autonomie, ma a suo avviso, non soltanto la considerazione di una sorta di stato di necessità, ma anche ulteriori elementi permettono di superare le perplessità del senatore Andreolli. In effetti, nella legge 15 marzo 1997, n. 59, si enuncia, quale fondamentale fattore di coordinamento nei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie, il principio di cooperazione. Orbene nel caso in esame, come è stato anche evidenziato nella relazione, il singolo comune di fatto non può adottare una disciplina propria, in quanto normative difformi adottate da altri comuni creerebbero un quadro non idoneo a soddisfare tutti gli interessi meritevoli di tutela.

Anche il Presidente Mario PEPE è dell'avviso che il problema possa essere risolto soltanto attraverso una disciplina a carattere generale.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) esprime invece perplessità in ordine all'efficacia dell'intervento legislativo per risolvere problemi che dovrebbero essere principalmente affrontati con altri strumenti e in altre sedi, fra cui anzitutto la famiglia.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, ribadisce la necessità del provvedimento, in quanto a suo avviso lo Stato si deve far carico della tutela della salute dei giovani utenti dei servizi offerti dalle imprese di intrattenimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

Presidenza del Vice Presidente Massimo BALDINI

Intervengono il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, ed i commissari Giuseppe Sangiorgi e Alfredo Meocci.

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il senatore Massimo BALDINI, Presidente, desidera anzitutto ricordare, anche in questa occasione, il deputato Giovanni De Murtas, componente della Commissione, tragicamente e prematuramente scomparso poco più di un mese orsono. Collega autorevole e sensibile, egli rappresentava il gruppo parlamentare dei Comunisti anche nell'Ufficio di Presidenza.

È necessario ora tenere un'elezione suppletiva nel collegio uninominale Sardegna 6, nel quale era stato eletto l'onorevole De Murtas. Anche questa circostanza richiede che la Commissione disciplini specificamente la campagna elettorale in quel collegio, ai sensi della legge n. 28 /2000.

Sono già avvenute consultazioni informali tra la Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e, nel corso dell' audizione di oggi, gli orientamenti già delineatisi potranno essere confermati, o sottoposti a nuove precisazioni, benchè tale audizione debba necessariamente riguardare, in via prevalente, i contenuti del futuro provvedimento che disciplinerà la comunicazione politica – nel senso più ampio del termine – in periodi che non coincidono con campagne elettorli o referendarie.

L'approvazione del provvedimento relativo all'elezione suppletiva in Sardegna, peraltro, riveste carattere di urgenza, essendo già stati convocati, per il 18 giugno prossimo, i relativi comizi elettorali. Poichè nella prossima settimana potrebbe essere difficile convocare la Commissione, a causa della sospensione dei lavori parlamentari in coincidenza con l'ultima fase della campagna referendaria, propone che la Commissione demandi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – già convocato al termine della seduta odierna – la predisposizione di un testo redatto in conformità dei criteri di cui appresso, che sarà immediatamente vincolante per la Rai, salva la sua ratifica in sede plenaria alla ripresa dei lavori parlamentari.

I criteri convenuti in sede di consultazione informale, salve le modifiche che potranno essere convenute nell'audizione di oggi, sono:

- in via sperimentale, ed in sede di prima applicazione della legge
 n. 28/2000 ad un'elezione suppletiva, limitare la disciplina specifica della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti alla sola fase successiva alla presentazione delle candidature;
- prevedere trasmissioni Rai di comunicazione politica a diffusione regionale, riferite all'elezione, ripartendo il tempo disponibile in misura uguale tra tutti i candidati che concorrono all'elezione nel collegio;
- prevedere la possibilità dei candidati di richiedere messaggi autogestiti, ad analoghe condizioni;
- non prevedere specificamente trasmissioni dedicate a soggetti politici diversi dai singoli candidati.

Non essendovi obiezioni, ritiene che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il senatore Massimo BALDINI, Presidente, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, svolge una relazione introduttiva. Interviene altresì il commissario Giuseppe SANGIORGI.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U). Ad essi replicano il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, ed il commissario Giuseppe SANGIORGI.

Il senatore Massimo BALDINI, Presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 15,20.

AVVISO

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 14,10 alle ore 15.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

185^a Seduta

Presidenza del Presidente

La seduta inizia alle ore 14,45.

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del documento in titolo del quale apprezza l'intento di perseguire obiettivi di una più intensa coesione politica, economica e sociale dell'Unione europea. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

La Commissione consente.

(1931) AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato.

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1777) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1^a dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio

(3674) CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente more uxorio. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari. (Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra i provvedimenti in titolo proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PASTORE osserva che i disegni di legge in titolo, prevedendo forme di scioglimento consensuale del vincolo matrimoniale, incidono significativamente sull'istituto del matrimonio ponendo in questione il rispetto dei principi fissati nell'articolo 29 della Costituzione.

La senatrice PASQUALI rileva, invece, che i provvedimenti in titolo recano solo una diversa disciplina delle ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale già oggi previste nell'ordinamento giuridico italiano.

Il presidente ANDREOLLI, ritenendo la materia meritevole di un'ulteriore riflessione, propone il rinvio dell'esame.

Concorda la Sottocommissione.

(4572) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PASTORE, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustrato il provvedimento in titolo, propone un parere non ostativo.

Dopo un intervento del senatore BESOSTRI, che dichiara di concordare con la proposta avanzata dal relatore anche alla luce della positiva evoluzione delle istituzioni indonesiane, la Sottocommissione conviene con tale proposta.

(1614) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(2964) VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra

(4285) BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra

(Parere su testo unificato e su emendamenti alla 6ª Commissione Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore BESOSTRI, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato.

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci. (Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole, segnalando l'opportunità di verificare la compatibilità delle previsioni contenute nel disegno di legge con la normativa comunitaria.

Conviene la Sottocommissione.

(4204) BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi

(4210) SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi

(4241) PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata

(4329) BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PASQUALI, illustrati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

110^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i documenti deferiti:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità Europee:

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea: rinvio dell'emissione del parere;

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): rinvio dell'emissione del parere.

La Sottocommissione ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova: parere favorevole;

alla 3ª Commissione:

(4572) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(3349) MANCA e MUNDI: Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate: rinvio dell'emissione del parere;

(4401) MUNDI: Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate: rinvio dell'emissione del parere;.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova: parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente Giancarlo ZILIO

Intervengono il Direttore ed il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari, dottoressa Angela Buttiglione e dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Comunicazioni del Presidente

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, comunica che in data 5 aprile 2000 è pervenuto alla Sottocommissione, da parte del CO.RE.RAT della Regione Toscana, il testo del nuovo regolamento per l'accesso ai programmi radiotelevisivi di quella regione. Ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento per l'esame delle richieste d'accesso, il regolamento del Corerat diviene esecutivo se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di sessanta giorni. Pertanto, se non saranno proposte osservazioni entro il termine del 4 giugno prossimo, il nuovo regolamento potrà considerarsi esecutivo. Le eventuali proposte dovrebbero essere discusse dalla Sottocommissione entro il medesimo termine.

Il nuovo regolamento è stato accompagnato da una lettera, indirizzata alla Sottocommissione dal medesimo CO. RE. RAT, nella quale, oltre a dare ragione delle scelte sottese al nuovo testo, si pongono alla Sottocommissione alcune questioni, sia di carattere generale, sia riferite a specifiche domande. Altre comunicazioni dànno conto delle iniziative assunte per ridurre il numero delle richieste arretrate in quella regione. Ritiene utile che, nella prossima seduta, la Sottocommissione possa approfondire questi

aspetti, anche al fine di conseguire un più idoneo coordinamento tra la sua attività e la disciplina dell'Accesso in sede regionale.

Comunica inoltre che il rappresentante della domanda n. 4247, presentata dallo «Shrine Oasis», già accolta dalla Sottocommissione e non ancora trasmessa, ha chiesto di poter mutare il titolo della trasmissione. Sottopone quindi tale richiesta alla Sottocommissione.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) rileva che la richiesta di cui ha riferito il Presidente non contiene, oltre al nuovo titolo, alcun elemento dal quale si possa desumere il contenuto effettivo del programma; ritiene inoltre che anche il titolo, oltre alle indicazioni sul contenuto della trasmissione, faccia parte integrante della domanda, e che per tali ragioni sarebbe più opportuna la proposizione di una domanda del tutto nuova.

La Sottocommissione conviene di non autorizzare il mutamento del titolo della domanda n. 4247.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, comunica infine che la Rai ha fatto pervenire il calendario delle trasmissioni televisive sino al 30 giugno prossimo. Se non vi sono obiezioni, esso si può intendere approvato: la Rai provvederà ad integrare le previsioni in esso contenute, come da espressa riserva risultante dal calendario stesso, con riferimento anche alle domande che saranno accolte nella seduta di oggi.

(La Sottocommissione conviene)

Seguito dell'esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare complessivamente 71 domande d'accesso. Di queste, 36 erano state presentate alla Sottocommissione già nella precedente seduta del 21 marzo scorso, nella quale si convenne di rinviarne la valutazione ad un momento successivo all'esame da parte di un apposito collegio di relatori. Le rimanenti 35 sono pervenute dopo quella data.

Le 71 domande si ripartono in 56 domande televisive (nel numero sono comprese quelle che non specificano il mezzo di trasmissione), 10 radiofoniche, e 5 con il mezzo del Televideo. Come in precedenza, anche in questa occasione vi sono domande prive di alcuni requisiti formali (si tratta della mancanza dell'autenticazione delle firme, ovvero della mancata trasmissione di documenti): anche in questo caso propone che esse siano ammesse alla programmazione, sotto la condizione che i vizi siano sanati prima della trasmissione. Analogamente a quanto fatto in passato, è

pure necessario raccomandare che nelle trasmissioni si faccia riferimento esclusivo ai profili sociali e culturali, evitando ogni possibilità di dare spazio a profili promozionali o addirittura commerciali. La Sottocommissione si riserva in proposito ogni intervento specifico, anche successivo all'approvazione delle domande.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), parlando anche nella qualità di componente del collegio dei relatori incaricato dell'esame delle domande, rileva che dalla documentazione che perviene alla Sottocommissione è possibile effettuare, nella maggior parte dei casi, un controllo esclusivamente formale dei presupposti riferiti a ciascuna domanda.

Si sofferma inoltre sulla circostanza che svariate organizzazioni presentano, ciascuna, un numero anche rilevante di singole richieste, riferite a differenti argomenti. Ritiene in proposito che la Sottocommissione, qualora non ritenga di poter direttamente disciplinare tale circostanza, debba perlomeno confermare alla RAI il mandato di predisporre i calendari dei programmi dell'Accesso tenendo conto delle esigenze della varietà della programmazione, e della necessità di garantire in tempi ragionevoli uno spazio a tutti i richiedenti.

Si sofferma inoltre sulle domande n. 4368, 4369, 4370, 4371, 4380, 4384, 4393, 4398 e 4410. Per alcune di esse, le informazioni fornite dal richiedente, e quelle che la Sottocommissione ha potuto autonomamente acquisire, non consentono di apprezzare la consistenza organizzativa dei relativi organismi; per altre, non è possibile escludere il dubbio che i relativi programmi possano realizzare forme di pubblicità commerciale. Per quelle, infine, che si riferiscono ad argomenti di carattere medico, o che riguardano la tutela della salute, è necessario valutare attentamente i possibili effetti che possono determinarsi nei confronti dei telespettatori.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U) si associa alle ultime considerazioni del deputato Rogna: egli avverte, in particolare per le trasmissioni che hanno contenuti riferiti alla tutela della salute, il rischio che i telespettatori possano essere inclini ad accogliere in forma poco critica le indicazioni che provengono dalla televisione di Stato, e ritiene che la questione debba essere oggetto, nella Sottocommissione, di un dibattito di carattere generale. Personalmente si domanda infatti se non sarebbe più opportuno escludere dalla programmazione tutte le trasmissioni che si riferiscono ad argomenti di carattere medico, i quali possono essere più opportunamente trattati nel corso di programmi specializzati.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, condivide molte delle considerazioni ora espresse dai colleghi, ma non può trascurare la circostanza che la legge istitutiva dei programmi dell'Accesso configura la posizione soggettiva dei richiedenti in termini tali da richiedere una motivazione assai forte ed articolata, per poter escludere dalla programmazione le trasmissioni di carattere medico. Esse rappresentano peraltro un settore assai

seguito dagli spettatori; si deve inoltre tener conto del fatto che nel campo medico, al pari di altre discipline, esistono varie scuole di pensiero. La tutela dei telespettatori è affidata all'attenta opera di vigilanza svolta dalla RAI nei confronti di ciascuna trasmissione, la quale viene preventivamente registrata, in stretta collaborazione con le strutture tecniche della concessionaria, che ha sempre tempestivamente investito la Sottocommissione di ogni questione potenzialmente dubbia. La Sottocommissione, per parte sua, ha sempre curato che le trasmissioni che presentano argomenti di carattere medico siano riconducibili a professionisti.

Per quanto concerne, quindi, tali trasmissioni, ritiene che esse possano restare sospese in attesa di un supplemento di istruttoria; la Sottocommissione potrebbe invece respingere le domande per le quali appare problematico l'apprezzamento della consistenza organizzativa dei richiedenti.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U) sottolinea di avere formulato le considerazioni di cui al suo precedente intervento con riferimento esclusivo ai profili generali del problema rappresentato dalle trasmissioni di carattere medico, anziché con riferimento specifico a determinate domande o a determinate associazioni.

Dopo che il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTI-GLIOLE (D-U) ha ribadito l'opportunità di portare a termine un supplemento istruttorio, la Sottocommissione approva una proposta di delibera presentata dal Presidente, che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta, deliberando separatamente su ciascuna delle domande d'Accesso in essa menzionate.

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999 ed il 1º febbraio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) vista la proposta della Rai per l'inserimento nei palinsesti di aggiunte al calendario dei programmi dell'Accesso;
- f) ritenuta l'opportunità di stabilire sin d'ora il periodo di sospensione estiva dei programmi dell'Accesso;
 - g) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;
- *h*) considerati i contenuti degli interventi svolti nella seduta odierna;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

- 1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 8 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:
 - a) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- b) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- c) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

- 2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 ¹.
- 3. La Rai può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.
- 4. Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1º luglio e domenica 1º ottobre 2000.
- 5. A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla Rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La Rai provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1.
- 6. Restano sospese, in attesa di approfondimenti istruttori, le domande n. 4368, 4369 e 4371, presentate dalla Lega Europea per la lotta medica e chirurgica contro le cefalee; la domanda n. 4370, presentata dall'Associazione ligure per la difesa del cittadino; la domanda n. 4410, presentata dalla Vita Universale;
 - 7. Non sono accolte le domande seguenti:
- a) 4380, presentata dalla ASPES-Associazione Padania Pensione Sicura, perché le informazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la consistenza organizzativa dell'organismo, né di escludere l'esistenza di fini di pubblicità commerciale;

¹ Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prender parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. 5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura »replica«. L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.»

- b) 4384, presentata dalla Associazione Giuseppe Tacconi, perché le informazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la consistenza organizzativa dell'organismo, né di escludere l'esistenza di fini di pubblicità commerciale;
- c) 4393, presentata dalla Associazione socio-culturale ad indirizzo artistico, perché le informazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la consistenza organizzativa dell'organismo;
- a) 4398, presentata dall'Associazione A.N.D.I., perché le informazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la consistenza organizzativa dell'organismo;
- 8. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
4349	Associazione «L'Aquila»	L'integrazione della comunità albanese	TELEVISIVA
4353	Bioterapeuti europei	In buone mani 3 – la biopranoterapia esercitata a livello professionale	TELEVISIVA
4354	Associazione per la Ricerca in Chi-		
	rurgia Uro Geni- tale	Istituzione di un gruppo di studio per l'incontinenza urinaria	TELEVISIVA
4355	A.N.M.I.L.	Donne e infortuni sul lavoro. Il progetto ANMIL do.di	TELEVISIVA
4356	A.N.M.I.L	La sicurezza, l'ANMII e la scuola: facciamo pace con il lavoro	TELEVISIVA
4357	A.N.M.I.L.	l'ANMIL e il nuovo collocamento al lavoro e i disabili: a che punto siamo?	TELEVISIVA
4358	A.N.M.I.L.	Un telefono amico per gli invalidi sul lavoro. Il n. verde dell'anmil offre un sostegno psicologico	TELEVISIVA
4359	Associazione Ita- liana Malati di		
	Cancro, parenti e amici	Sostegno ai malati di cancro anche attra- verso internet	TELEVISIVA
4360	CISPEL	sanità pubblica: cosa cambia?	TELEVISIVA
4361	CISPEL	impresa culturale, sviluppo economico ed occupazione televisiva	TELEVISIVA
4362	CISPEL	Innovazione del servizio pubblico: cosa ci guadagna il cittadino?	TELEVISIVA
4363	CISPEL	problema casa: il ruolo dell'edilizia residenziale pubblica	TELEVISIVA
4364	CISPEL	energia e ambiente	TELEVISIVA
4365	CISPEL	Chiare fresche dolci acque	TELEVISIVA

4366	Associazione Ita- liana Malati di		
	Cancro, parenti e amici	una collana di opuscoli per il malato di cancro	RADIOFONICA
4367	EKOCLUB	educazione ambientale e l'importanza dello sport	TELEVISIVA
4372	Gruppi familiari AL-ANON	conoscere ed affrontare l'alcolismo	RADIOFONICA
4373	Gruppi familiari AL-ANON	Conoscere ed affrontare l'alcolismo	TELEVISIVA
4374	TAXITALIA	Per un taxi senza barriere, per un taxi per i disabili	TELEVISIVA
4375	Lega Anti Vivi- sezione	pet therapy : quale terapia possibile con gli animali?	RADIOFONICA
4376	Lega Anti Vivi- sezione	La caccia: una guerra contro gli animali	RADIOFONICA
4377	Lega Anti Vivi- sezione	W il circo, ma senza gli animali	TELEVISIVA
4378	Lega Anti Vivi- sezione	randagismo e tutela degli animali d'affezione	RADIOFONICA
4379	Lega Anti Vivi- sezione	sai cos'è la vivisezione	TELEVISIVA
4381	Associazione culturale Vietata riproduzione	Riconoscimento ufficiale delle scuole di danza	TELEVISIVA
4382	Lega lotta contro le cefalee	Lega europea per la lotta medica e chi- rurgica contro le cefalee	TELEVIDEO
4383	Associazione Formazione Do- mani	«Formazione domani»	TELEVISIVA
4385	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	«Quando il cinema racconta»	TELEVISIVA
4386	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	«Come su uno schermo l'inganno consueto»	TELEVISIVA
4387	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	«Dante, Manzoni e i fratelli Lumière»	RADIOFONICA
4388	Associazione Ita- liana per l'Agri- coltura Biologica	I prodotti biologici	TELEVISIVA

4389	Associazione Ita- liana per l'Agri- coltura Biologica	Cos'è l'AIAB	TELEVISIVA
4390	Associazione Ita-		
4370	liana per l'Agri-	Cos'è l'agricoltura biologica	TELEVISIVA
4391	Associazione Let- teraria Italiana Penna d'autore		TELEVIDEO
4392	Associazione Ita-		
	liana per l'Agri- coltura Biologica	L'AIAB e l'agricoltura biologica in Italia	RADIOFONICA
4394	Mentoring USA-		
	Italia	Il mentore, un angelo custode per tutti i bambini	TELEVISIVA
4395	Fraternità della strada	L'antidoto contro gli incidenti stradali	TELEVISIVA
4396	Interclub Salerno «Marcello Parisi»	Abbiamo fatto 13	TELEVISIVA
4397	Associazione per l'aiuto ai soggetti con la sindrome di Prader-Willi e alle loro famiglie	Impegno per una vita migliore	TELEVISIVA
1200	-		
4399	Intercultura	Un ponte tra le culture	TELEVISIVA
4400	Associazione Nazionale Tumori	Una nuova frontiera della solidarietà	TELEVISIVA
4401	Associazione Nazionale Tumori	Una nuova frontiera della solidarietà	RADIOFONICA
4402	Associazione Nazionale Tumori	Eubiosia e eutanasia	TELEVISIVA
4403	Associazione Nazionale Tumori	Eubiosia e eutanasia	RADIOFONICA
4404	ARAP	Il malato di mente non dice	TELEVISIVA
4405	ARAP		TELEVIDEO
4406	Confederazione della Musica Ita- liana	Musica è – Il mondo della musica	TELEVISIVA
4407	Confederazione della Musica Ita- liana	Musica è – Il mondo della musica	RADIOFONICA
4408	Unione Generale del Lavoro	Lavoro e sindacato oggi	TELEVISIVA
4409	Veteran Moto Club «S. Mar- tino»	La moto e il motociclismo ieri, oggi, domani	TELEVISIVA

4411	Vo.Svi.M. Italia	I bisogni della gente oggi: relazioni in- terpersonali e piccoli gruppi	TELEVISIVA
		terpersonan e pieceon gruppi	TELEVISIVA
4412	Vo.Svi.M. Italia	Il Brasile	TELEVISIVA
4413	Vo.Svi.M. Italia	La scuola di formazione del volontariato	TELEVISIVA
4414	Vo.Svi.M. Italia	I dieci punti di sviluppo di vita e missione	TELEVISIVA
4415	Vo.Svi.M. Italia	Africa	TELEVISIVA
4416	Vo.Svi.M. Italia	Il genocidio in Rwanda	TELEVISIVA
4417	Vo.Svi.M. Italia	India	TELEVISIVA
4418	Vo.Svi.M. Italia	Le adozioni a distanza	TELEVISIVA
4419	Associazione Ita- liana Telecineo- peratori	Immagini televisive e tutela dei minori	TELEVISIVA
4420	Associazione Ita- liana Telecineo- peratori	Riconoscimento delle nuove professioni	TELEVISIVA
4421	Associazione Ita- liana Telecineo- peratori	Codice deontologico AITC – Una tutela al cliente	TELEVISIVA
4422	Missioni cristiane per i ciechi nel mondo	Attività dell'organizzazione	TELEVISIVA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

(7^a - Istruzione) (11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664).

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Lino DIANA. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. –
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).

- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri;

- Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CADDEO ed altri. Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ANDREOLLI ed altri. Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamennte all'estero (4157).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PARDINI ed altri. Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
 Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALESSANDRO PRI-SCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FISICHELLA. Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- PEDRIZZI Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).
- XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:
- LA LOGGIA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (Doc. XXII, n. 62).
- SPECCHIA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc.* XXII, n. 64).
- SPECCHIA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

 CURTO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- PORCARI ed altri. Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).
- PASSIGLI Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE SERENA Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000).

XIV. Esame del documento:

 PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50)

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati Furio COLOMBO ed altri Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Athos DE LUCA ed altri. Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (4566).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- Antonino CARUSO ed altri. Modifiche della legge 1º dicembre 1970,
 n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. Riliquidazione delle pensioni dei magistrati onorari, amministrativi e militari nonchè del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.

- SALVATO ed altri. Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- LISI. Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).
- GRECO ed altri. Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti.
- PELLICINI ed altri. Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Athos DE LUCA ed altri. Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Deputati BERRUTI ed altri. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- e della petizione n. 643 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).
- SERENA. Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).
- MANCONI. Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinente.
- II. Discussione del disegno di legge:
- Lino DIANA ed altri. Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SPERONI. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (1280-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) (3435-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997 (4514).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna «Italia in Giappone 2001» (4528).

II. Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (4502).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 (4572) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui recenti sviluppi della situazione nel Corno d'Africa e in Africa australe.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- II. Nuovo esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Misure in materia fiscale (4336).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- AGOSTINI ed altri. Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (2964).
- BONATESTA ed altri. Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).

- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).

 Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527)

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661).
- Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665).
- Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999,
 n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

INDUSTRIA (10^{a})

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. Norme per la disciplina sul franchising (2093).
- CAPONI. Disciplina generale del contratto di franchising (3361).
- GAMBINI. Disciplina del franchising (3666).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento dell'affare:

 Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SMURAGLIA. Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
 n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,
 n. 59, e successive modificazioni (4413).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- PIZZINATO ed altri. Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).

- BONATESTA ed altri. Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni del professor Ortolano, del Coordinatore dei Comitati riuniti per il Sarno, dei professori Ubertini, Rossi, Cascini e di Legambiente.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DE CAROLIS e DUVA. Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

- SEMENZATO. Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324 e 652, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 8,30

- I. Programma dell'indagine sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nell'ambito della tematica sui trapianti.
- II. Audizione di un rappresentante del dipartimento di prevenzione della regione Puglia, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione.
- III. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 29 ed il 30 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Ausl e il presidio ospedaliero di Teramo.

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli

- da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
 n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983,
 n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).

- Athos DE LUCA ed altri. Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).
- IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI. Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

 MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SERVELLO Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- BESSO CORDARO ed altri. Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 7).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, degli atti:

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 13,30

- I. Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:
- Restauro Italia (Esame nuovo testo C. 5534 e abb. C. 5712).
- II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:
- Disciplina della comunicazione istituzionale (Seguito esame S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera).

III. Comunicazioni del Presidente:

 In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale (Seguito esame documento).

> COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

> > Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14

Comunicazioni	del	Presidente.	

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento, del ministro dell'Interno Enzo Bianco, in merito ai gravi fatti accaduti nella notte tra il 4 ed il 5 maggio nel Canale d'Otranto e alle attività di contrasto poste in essere nei confronti delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di esseri umani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente della Federazione nazionale ordine dei medici, del Segretario nazionale della Confederazione unitaria medici italiani, del Segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale, del Presidente del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, del Segretario nazionale del Sindacato italiano medici del territorio, del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 13,30

Audizione di Carmine Giuseppe Talarico, presidente della giunta provinciale di Crotone.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del rag. William Santorelli, presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti e del prof. Paolo Moretti vicepresidente dello stesso Consiglio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 10 maggio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

 Audizione del Presidente del CONI, Dottor Giovanni Petrucci, in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.